

*DM FERX Transitorio – Regole operative per la
partecipazione alle procedure competitive*

Allegato 1 al Decreto di approvazione

INDICE

1.	PREMESSA E DEFINIZIONI	2
2.	INFORMAZIONI PRELIMINARI	4
2.1.	CATEGORIE D'INTERVENTO AMMISSIBILI	4
2.2.	VALORI DI POTENZA DI UN IMPIANTO.....	6
3.	REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE COMPETITIVE	9
3.1.	REQUISITI SOGGETTIVI	9
3.2.	REQUISITI OGGETTIVI	10
3.2.1.	REQUISITI OGGETTIVI GENERALI	10
3.2.2.	REQUISITI SPECIFICI PER TIPOLOGIA DI IMPIANTO.....	15
4.	PROCEDURE COMPETITIVE PUBBLICHE PER L'ACCESSO AGLI INCENTIVI	19
4.1.	MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E CALENDARIO.....	19
4.2.	CONTINGENTI DI POTENZA.....	19
4.3.	MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE	21
4.3.1.	PORTALE PER L'ISCRIZIONE ALLE PROCEDURE COMPETITIVE	21
4.3.2.	MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE COMPETITIVE	23
4.3.3.	RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALLE PROCEDURE COMPETITIVE	25
4.3.4.	MODIFICHE E VARIAZIONI DELLE RICHIESTE DI ISCRIZIONE E, OVE PRESENTI, DELLA RIDUZIONE PERCENTUALE DELLA TARIFFA	26
4.3.5.	RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO RICHIEDENTE IN CASO DI DICHIARAZIONI FALSE O MENDACI O DI INVIO DI DATI E DOCUMENTI NON VERITIERI O CONTENENTI INFORMAZIONI NON PIÙ RISPONDENTI A VERITÀ	27
4.3.6.	RIDUZIONE PERCENTUALE OFFERTA SUL PREZZO DI ESERCIZIO SUPERIORE E PREZZO DI AGGIUDICAZIONE.....	28
4.4.	CAUZIONE PROVVISORIA E CAUZIONE DEFINITIVA	28
4.4.1.	CARATTERISTICHE GENERALI DELLE FIDEIUSSIONI	29
4.4.2.	CARATTERISTICHE GENERALI DEL DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO	30
4.4.3.	TEMPISTICHE RILEVANTI E CAUSE DI ESCUSSIONE DELLE FIDEIUSSIONI O DI INCAMERAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI INFRUTTIFERI.....	30
4.5.	FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA	32
4.5.1.	CRITERI DI PRIORITÀ.....	33
4.6.	MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA	35
4.7.	RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPETITIVA O ALLA POSIZIONE UTILE IN GRADUATORIA.....	36
4.8.	DECADENZA DALLA GRADUATORIA	36
4.9.	PROCESSO DI VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA D'ISCRIZIONE ALLE PROCEDURE COMPETITIVE	37
5.	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEI COSTI ISTRUTTORIA	38
6.	PROTEZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI	39
	ALLEGATI	40
	SCHEMI DI AVVISO, MODELLI E CONTRATTI-TIPO	40
	ELENCO DOCUMENTI.....	40

1. Premessa e definizioni

1.1. Premessa

Il presente documento è redatto in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 30 dicembre 2024 recante "*Meccanismo transitorio di supporto per impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato*" (di seguito: DM FERX Transitorio).

Al fine di garantire la tempestiva implementazione del decreto, il presente documento di Regole Operative fornisce le informazioni necessarie per un corretto adempimento di quanto previsto dal DM FERX Transitorio e dal quadro normativo e regolatorio vigente in materia, disciplinando, in particolare, tutte le attività e i processi preliminari all'avvio delle procedure competitive nonché lo svolgimento delle stesse.

Il DM FERX Transitorio disciplina le modalità e le condizioni di accesso al meccanismo di supporto a seguito di partecipazione a procedure competitive per gli impianti di potenza superiore a 1 MW.

Gli impianti di potenza fino a 1 MW possono accedere direttamente al meccanismo di supporto entro il termine del 31 dicembre 2025 e comunque nei limiti di un contingente di potenza pari a 3 GW.

Nel documento *Regole operative per la comunicazione di avvio lavori (accessi diretti), per la comunicazione di entrata in esercizio e per l'erogazione dei prezzi di esercizio* (di successiva pubblicazione) saranno disciplinate le modalità di accesso diretto al meccanismo di supporto di cui al DM FERX Transitorio e i requisiti e le condizioni per l'erogazione dei prezzi di aggiudicazione.

Per ulteriori dettagli è possibile consultare le FAQ (*Frequently Asked Questions*) relative all'applicazione del DM FERX Transitorio o presentare richieste di chiarimenti su specifiche tematiche accendendo al Portale Supporto messo a disposizione dal GSE (<https://supportogse.service-now.com>).

1.2. Definizioni

Avvio dei lavori

Ai fini della partecipazione alle procedure competitive, la data di avvio lavori coincide con la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'intervento in progetto, come dichiarata nella comunicazione presentata all'amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo, ove prevista, o la data del primo fermo impegno ad ordinare attrezzature o un altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

Per primo fermo impegno si intende il primo ordine documentato dal Soggetto Richiedente relativo alle spese di realizzazione dell'intervento. Sono escluse le spese relative alle attività preliminari quali, a titolo esemplificativo, la progettazione, l'accettazione del preventivo/offerta di allacciamento alla rete con obbligo di connessione terzi (ove prevista), la richiesta di permessi, gli studi di fattibilità e le consulenze tecniche, le spese di acquisto di terreni e le prime operazioni di preparazione dei terreni stessi. Eventuali contratti quadro o pre-accordi per l'acquisto di materiali e attrezzature, vincolati alla partecipazione alle procedure competitive o la cui esecuzione sia subordinata a una notifica contrattuale a procedere con l'ordine o da un ordine di acquisto regolamentato nell'ambito dell'accordo quadro, che dovranno essere eseguiti solo a seguito della partecipazione alla procedura competitiva, non costituiscono avvio lavori.

Componente rigenerato

Componente già utilizzato che, a seguito di lavorazioni specifiche effettuate in/da officine specializzate, viene riportato alle normali condizioni funzionali e prestazionali dal punto di vista tecnico e della sicurezza di operatività. Per maggiori dettagli e per la valutazione del rispetto dei requisiti dei componenti rigenerati si rimanda alle "[Procedure per la Gestione esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con incentivi diversi dal Conto Energia](#)" pubblicate dal GSE in attuazione dell'articolo 30 del DM2016.

GAUDÌ

Il sistema di Gestione delle Anagrafiche Uniche Degli Impianti di produzione istituito dall'ARERA con delibera ARG/elt 124/10 e sviluppato e gestito da TERNA con lo scopo di identificare in modo univoco gli impianti di produzione di energia elettrica.

Unità di Produzione (UP)

L'insieme di una o più sezioni di un impianto di produzione raggruppate secondo le modalità definite nel Codice di rete di Terna e tali che le immissioni di energia elettrica relativi a tale insieme siano misurabili autonomamente.

Portale FER-X

Portale informatico predisposto dal GSE per l'iscrizione alle procedure competitive e per l'accesso agli incentivi previsti dal DM FERX Transitorio.

Soggetto Richiedente o Produttore

Soggetto (persona fisica o giuridica) responsabile della realizzazione dell'intervento (nuova costruzione, potenziamento o rifacimento) e titolare del titolo autorizzativo/abilitativo alla costruzione, o alla realizzazione dell'intervento di potenziamento o rifacimento, e all'esercizio dell'impianto nonché titolare del preventivo di connessione alla rete, intestatario dell'officina elettrica di produzione o del codice ditta dell'impianto, ove previsti dalla normativa vigente, e firmatario del regolamento di esercizio dell'impianto e del contratto di connessione/allacciamento alla rete elettrica. Il Soggetto Richiedente ha diritto a partecipare alle procedure competitive e a richiedere l'accesso agli incentivi di cui al DM FERX Transitorio. Si precisa che, nel Portale FER-X, il Soggetto Richiedente è denominato Titolare, se persona fisica, o Legale Rappresentante, se persona giuridica.

Soggetto Delegato

Soggetto che presenta, per conto del Soggetto Richiedente, attraverso il Portale FER-X, la manifestazione di interesse e l'istanza di partecipazione alla procedura competitiva in forza del conferimento del potere di rappresentanza, dichiarato dal Soggetto Richiedente attraverso l'apposita funzionalità di Delega presente sul Portale FER-X.

TICA

Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive) di cui alla Delibera 23 luglio 2008 ARG/elt 99/08 e ss.mm.ii..

TIDE

Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico di cui alla Deliberazione 25 luglio 2023, 345/2023/R/eel e ss.mm.ii..

2. Informazioni preliminari

2.1. Categorie d'intervento ammissibili

Il DM FERX Transitorio prevede quattro possibili categorie di intervento: nuova costruzione, rifacimento integrale, potenziamento e rifacimento parziale. Gli interventi ammissibili, le cui categorie sono descritte nell'Allegato 4 del medesimo decreto e di seguito meglio dettagliate, devono essere realizzati utilizzando componenti nuovi o rigenerati.

Le diverse categorie di intervento risultano ammissibili alle procedure competitive del DM FERX Transitorio in funzione delle specifiche tipologie di impianto come di seguito riportato:

- gli impianti di nuova costruzione sono ammissibili per tutte le tipologie di impianto;
- il rifacimento integrale è previsto per tutte le tipologie di impianto, ad esclusione degli impianti idroelettrici installati sugli acquedotti;
- il potenziamento è previsto per tutte le tipologie di impianto, ad esclusione degli impianti idroelettrici;
- l'intervento di rifacimento parziale non è contemplato per gli impianti eolici e fotovoltaici.

Tipologia impianto →	Eolico	Fotovoltaico	Idroelettrico non su acquedotto	Idroelettrico su acquedotto	Gas residuati dai processi di depurazione
↓ Categorie intervento					
Nuova costruzione	X	X	X	X	X
Rifacimento integrale	X	X	X		X
Potenziamento	X	X			X
Rifacimento parziale			X	X	X

Tabella 1 – Categorie d'intervento ammissibili per ciascuna tipologia di impianto

Nuova costruzione

Un impianto alimentato a fonti rinnovabili è considerato di nuova costruzione se:

- non presenta interconnessioni funzionali con altri impianti;
- è realizzato in un sito sul quale, prima dell'inizio dei lavori, non era presente da almeno 5 anni un altro impianto di produzione di energia elettrica alimentato dalla stessa fonte rinnovabile o le principali parti di esso. Tale condizione dovrà essere verificata alla data di inizio dei lavori di costruzione del nuovo impianto, come riscontrabile dalla comunicazione di inizio lavori trasmessa all'Amministrazione competente.

Si specifica che per interconnessione funzionale si intende l'utilizzo di opere, sistemi e componenti comuni finalizzati all'esercizio combinato e/o integrato degli stessi (ad esempio, la presenza di sistemi comuni per la captazione e il trattamento del gas residuo dei processi di depurazione costituisce un'interconnessione funzionale dal punto di vista operativo di utilizzo della fonte, così come la presenza di un unico sistema di accumulo della risorsa idrica a monte di due impianti di produzione dell'energia nella disponibilità del medesimo produttore o riconducibili, a livello societario, a un unico produttore, ecc.). A tal fine si specifica che per impianti connessi alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi in alta (AT) e altissima tensione (AAT), la condivisione di tratti di impianti di utenza per la connessione non costituisce interconnessione funzionale.

Un impianto fotovoltaico può essere identificato nella categoria "nuova costruzione" solo se:

- i moduli fotovoltaici e/o gli altri componenti di impianto considerati fino al punto di connessione/consegna (identificato dal POD) sono installati in aree del tetto e/o dei piani dell'edificio/fabbricato e/o a terra e/o su altre strutture comunque denominate su cui non erano presenti nei precedenti 5 anni (contati a partire

dalla data di avvio dei lavori di realizzazione) i moduli e/o i componenti considerati fino al punto di connessione/consegna (identificato dal POD), di un preesistente impianto fotovoltaico;

- è dotato di un punto di connessione/consegna (identificato dal POD) nel quale non risulta connesso un altro impianto fotovoltaico;
- non presenta interconnessioni funzionali con altri impianti.

In merito al primo punto si precisa che, per verificare la “presenza” dei moduli e/o dei componenti considerati fino al punto di connessione/consegna (identificato dal POD) nelle aree sul tetto e/o sui piani dell'edificio/fabbricato, è necessario, in relazione all'impianto preesistente, considerare le aree che si ottengono dalla proiezione ortogonale dei moduli fotovoltaici e/o degli altri componenti sul piano orizzontale nonché le aree, anche non interessate da dette proiezioni ortogonali, ma comunque necessarie, per motivi tecnici, all'installazione dell'impianto secondo la Regola dell'arte (ad esempio aree necessarie a distanziare tra loro i moduli per evitare l'ombreggiamento).

L'installazione di moduli fotovoltaici connessi nel medesimo punto di connessione/consegna (identificato dal POD) di un impianto fotovoltaico preesistente, anche se quest'ultimo non percepisce incentivi, non è identificabile nella categoria “nuova costruzione” ma nella categoria “potenziamento”.

Rifacimento Integrale

Il DM FERX Transitorio prevede la possibilità di partecipazione alle procedure competitive per la realizzazione di un impianto alimentato da fonti rinnovabili in un sito sul quale, prima dell'avvio dei lavori, preesisteva un altro impianto di produzione di energia elettrica alimentato dalla stessa fonte, del quale può essere riutilizzato un numero limitato di infrastrutture e opere preesistenti:

- a) “impianto idroelettrico non su acquedotto”: devono essere ricostruite tutte le opere idrauliche (fanno eccezione eventuali opere idrauliche consortili, che risultano esclusivamente nella disponibilità di un soggetto terzo) e sostituiti tutti i gruppi turbina-alternatore;
- b) altre tipologie di impianto: possono essere riutilizzate le sole infrastrutture elettriche, le opere infrastrutturali interrato e gli edifici connessi al funzionamento del preesistente impianto.

In particolare, è necessario:

- i. per impianti eolici: l'integrale sostituzione di tutti gli aerogeneratori appartenenti all'impianto;
- ii. per impianti fotovoltaici: l'integrale sostituzione di tutti i moduli e di tutti i gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata appartenenti all'impianto;

in entrambi i casi, per connessioni in AT o AAT, l'integrale sostituzione riguarda tutti i componenti della/e sezione/i d'impianto interessata/e dall'intervento. Al riguardo, si precisa che, nel caso l'intervento preveda la mancata sostituzione e il mantenimento in funzione di una o più sezioni costituenti l'impianto preesistente, l'energia incentivabile per l'intervento di rifacimento integrale è costituita dalla sola energia prodotta netta immessa in rete dalle sezioni oggetto di intervento. È pertanto necessaria la suddivisione dell'impianto in specifiche sezioni, dotate delle opportune apparecchiature di misura, ferme restando le determinazioni di ARERA nel TIDE in relazione alle modalità di identificazione delle UP al fine di garantire la quantificazione dell'energia imputabile all'intervento.

La partecipazione alle procedure competitive per la realizzazione di interventi di rifacimento integrale su impianti che, alla data di partecipazione alla procedura competitiva, beneficiano di incentivi alla produzione di energia elettrica è ammessa a condizione che l'avvio dei lavori di realizzazione dell'intervento sia successivo alla data di presentazione della partecipazione alla procedura competitiva e al termine naturale del periodo di incentivazione ovvero della relativa rinuncia. L'eventuale rinuncia e il conseguente recesso dal contratto per il riconoscimento delle tariffe incentivanti devono essere presentati al GSE secondo le modalità indicate nel contratto medesimo. Al riguardo, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del DM 4 luglio 2019, per impianti che abbiano avuto accesso agli incentivi dello stesso decreto, la rinuncia presentata prima del termine del periodo di diritto all'incentivo comporta la restituzione degli incentivi netti riconosciuti fino al momento di esercizio dell'opzione.

Potenziamento

Il potenziamento, previsto dal DM FERX Transitorio per i soli impianti eolici, fotovoltaici o a gas residuati dai processi di depurazione, è un intervento eseguito su un impianto già in esercizio allo scopo di ottenere un aumento di potenza attraverso la realizzazione di nuove sezioni di impianto. In tal caso, l'energia elettrica prodotta e immessa in rete deve essere oggetto di separata misurazione ai sensi del Testo Integrato Misura Elettrica dell'ARERA (TIME). Si specifica che l'accesso al meccanismo di supporto è consentito limitatamente alle nuove sezioni di impianto ascrivibili al potenziamento, che devono essere identificate come una nuova UP.

Rifacimento parziale

L'intervento di rifacimento parziale, previsto dal DM FERX Transitorio per i soli impianti idroelettrici o a gas residuati dai processi di depurazione, è finalizzato al mantenimento in piena efficienza produttiva dell'impianto e deve prevedere almeno la completa sostituzione di tutti i gruppi turbina-alternatori della sezione oggetto di intervento.

Si rimanda alle determinazioni di ARERA nel TIDE in relazione alle modalità di identificazione delle UP.

La partecipazione alle procedure competitive per la realizzazione di interventi di rifacimento parziale su impianti che, alla data di partecipazione alla procedura competitiva, beneficiano di incentivi alla produzione di energia elettrica è ammessa a condizione che l'avvio dei lavori di realizzazione dell'intervento sia successivo alla data di presentazione della partecipazione alla procedura competitiva e al termine naturale del periodo di incentivazione ovvero della relativa rinuncia. L'eventuale rinuncia e il conseguente recesso dal contratto per il riconoscimento delle tariffe incentivanti devono essere presentati al GSE secondo le modalità indicate nel contratto medesimo. Al riguardo, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del DM 4 luglio 2019, per impianti che abbiano avuto accesso agli incentivi dello stesso decreto, la rinuncia presentata prima del termine del periodo di diritto all'incentivo comporta la restituzione degli incentivi netti riconosciuti fino al momento di esercizio dell'opzione.

2.2. Valori di potenza di un impianto

Ai fini dell'accesso al meccanismo di supporto del DM FERX Transitorio è necessario individuare i seguenti valori di potenza, come meglio definiti nei paragrafi seguenti:

- potenza nominale;
- potenza nominale cumulata;
- quota di potenza richiesta;
- potenza necessaria al rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 26 del D.Lgs. 199/2021 per edifici di nuova costruzione.

Nella tabella seguente sono indicati i rispettivi ambiti di applicazione delle stesse.

Campo di applicazione	Potenza di riferimento
Contributo a copertura delle spese di istruttoria	Potenza nominale
Instradamento (Accesso diretto o Procedure Competitive)	Potenza nominale cumulata o aumento della potenza nominale in caso di potenziamento
Individuazione prezzo di esercizio	
Possibilità richiesta tariffa omnicomprensiva	
Erosione del contingente	Quota di potenza richiesta
Determinazione del costo di investimento previsto per la realizzazione dell'impianto (valore necessario per il calcolo dell'importo delle cauzioni e del livello di capitalizzazione per dimostrare la solidità finanziaria)	

Tabella 2 - Campi di applicazione delle differenti definizioni di potenza

Potenza nominale

Il DM FERX Transitorio prevede le seguenti definizioni di potenza nominale di un impianto:

- i. per gli impianti di trattamento di gas residuati dai processi di depurazione, somma delle potenze elettriche nominali degli alternatori (ovvero, ove non presenti, dei generatori) che appartengono all'impianto stesso, ove la potenza nominale di un alternatore è determinata moltiplicando la potenza apparente nominale per il fattore di potenza nominale riportati sui dati di targa dell'alternatore medesimo, in conformità alla norma CEI EN 60034;
- ii. per gli impianti eolici di potenza nominale superiore a 0,5 MW, somma delle potenze nominali dei singoli aerogeneratori che compongono l'impianto, come definite ai sensi della normativa CEI EN 61400; per impianti eolici di potenza nominale uguale o inferiore a 0,5 MW, si applica la definizione di cui al precedente punto i);
- iii. per gli impianti idroelettrici, la potenza nominale di concessione di derivazione d'acqua;
- iv. per gli impianti fotovoltaici, minor valore tra la somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni *STC* (*Standard Test Condition*) e la potenza nominale del gruppo di conversione cc/aa, come definite dalle pertinenti norme del Comitato elettrotecnico italiano (CEI).

Con riguardo alle predette definizioni, si precisa che:

- per gli impianti per i quali la potenza è definita quale somma delle potenze nominali degli alternatori (ovvero, ove non presenti, dei generatori), l'eventuale utilizzo di gruppi depotenziati o interventi di regolazione e controllo effettuati sui motori primi e/o sugli alternatori non modificano il valore della potenza complessiva dell'impianto;
- in caso due o più sezioni d'impianto presentino interconnessioni funzionali, sono da considerarsi un unico impianto e, come tale, la potenza è determinata dalla somma delle potenze delle singole sezioni individuate. Per impianti connessi alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi in alta (AT) e altissima tensione (AAT), la condivisione di tratti di impianti di utenza per la connessione non costituisce interconnessione funzionale;
- in caso di interventi di rifacimento integrale, potenziamento o rifacimento parziale, la potenza dell'impianto deve intendersi come potenza risultante a seguito dell'intervento.

Ai fini della partecipazione alle procedure competitive, l'individuazione della potenza nominale di un impianto deve essere effettuata facendo riferimento al dato riportato nel titolo autorizzativo alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto (documentazione da trasmettere in allegato alla richiesta di partecipazione, come meglio precisato nell'Allegato 2.a).

Esclusivamente nei casi in cui il dato di potenza nominale non sia esplicitamente riportato nel titolo autorizzativo, può essere preso come riferimento il dato di potenza nominale riportato nella documentazione tecnica trasmessa all'ente competente ai fini dell'ottenimento della suddetta autorizzazione. In tali casi, è necessario fornire evidenza che l'elaborato tecnico preso in esame sia stato trasmesso all'ente per il rilascio dell'autorizzazione (ad es. con un timbro dell'ente o una corrispondenza tra il codice dell'elaborato e quello riportato nell'autorizzazione).

Potenza nominale cumulata

L'artato frazionamento delle iniziative, realizzato al fine di incrementare i profitti economici, ovvero di eludere le disposizioni previste dal meccanismo incentivante, ovvero di massimizzare il beneficio atteso, costituisce violazione del criterio dell'equa remunerazione degli investimenti secondo cui gli incentivi decrescono con l'aumentare delle dimensioni degli impianti.

Nel caso di impianti di potenza nominale superiore a 1 MW, che pertanto accedono al meccanismo di supporto attraverso la partecipazione alle procedure competitive, la potenza nominale cumulata coincide con la potenza nominale dell'impianto.

Quota di potenza richiesta

È possibile presentare richiesta di accesso al meccanismo di supporto del DM FERX Transitorio limitatamente ad una quota di potenza dell'impianto.

Ai fini della partecipazione alle procedure competitive, all'atto della presentazione della manifestazione di interesse (per i cui dettagli si rimanda al [paragrafo 4.3.2](#)) il Soggetto Richiedente deve indicare la "Quota di potenza dell'impianto per la quale si richiede la partecipazione" (nel seguito, "Quota potenza richiesta"). Il valore indicato rileverà ai fini della determinazione del costo di investimento previsto per la realizzazione dell'impianto (valore necessario per il calcolo dell'importo delle cauzioni e del livello di capitalizzazione per dimostrare la solidità finanziaria) e del contingente eroso ai fini della formazione della pertinente graduatoria.

La Quota potenza richiesta non può essere superiore al valore della potenza nominale dell'impianto o, nel caso di intervento di potenziamento, all'incremento del valore di potenza nominale a seguito dell'intervento.

Si precisa che, in caso di partecipazione alle procedure competitive per una quota di potenza inferiore alla potenza nominale dell'impianto e ammissione in posizione utile in graduatoria, la quota di potenza residua non potrà essere iscritta a una procedura successiva mantenendo la possibilità di accesso al meccanismo di supporto per la quota di potenza già ammessa. Infatti, con l'eventuale iscrizione a una nuova procedura di un impianto già ammesso, anche per una quota di potenza, si intende presentata la rinuncia alla posizione utile precedentemente acquisita.

Potenza necessaria al rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199 per edifici di nuova costruzione

Nel caso di impianto realizzato ai fini dell'assolvimento dell'obbligo per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione di cui all'articolo 26 D.Lgs. 199/2021, la potenza massima ammissibile al meccanismo di supporto del DM FERX Transitorio è pari alla potenza nominale dell'impianto decurtata dell'eventuale potenza necessaria per l'assolvimento dell'obbligo stesso. Per tale ragione, in detti casi, la "quota potenza richiesta" indicata in fase di presentazione della manifestazione di interesse e conseguentemente dichiarata nella presentazione della richiesta di partecipazione alle procedure competitive dovrà essere inferiore o uguale alla differenza tra la potenza nominale dell'impianto e la potenza necessaria per l'assolvimento dell'obbligo.

3. Requisiti per la partecipazione alle procedure competitive

Il DM FERX Transitorio prevede, all'articolo 3, specifici requisiti riguardanti il Soggetto Richiedente (requisiti soggettivi) e l'iniziativa per la quale si richiede l'accesso al meccanismo di supporto (requisiti oggettivi), al cui rispetto è subordinata la partecipazione alle procedure competitive e l'accesso al meccanismo di supporto stesso. Tali requisiti devono persistere per l'intero periodo di incentivazione.

Il GSE verifica il rispetto dei requisiti, come illustrati nei paragrafi a seguire, nei seguenti momenti:

- in fase di partecipazione alla procedura competitiva: i requisiti devono essere rispettati alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura competitiva;
- in fase di istruttoria a valle della comunicazione di entrata in esercizio: i requisiti indicati all'atto dell'iscrizione alle procedure competitive devono persistere unitamente agli eventuali ulteriori requisiti aggiuntivi.

Il Soggetto Richiedente o suo Delegato al fine di attestare il rispetto dei requisiti richiamati nel presente capitolo, in occasione di entrambe le fasi sopra indicate, trasmette opportune dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi del DPR 445/2000 (documenti generati dal Portale FER-X, secondo i modelli riportati negli Allegati 1.c e 1.d) e la documentazione tecnica/amministrativa, come dettagliata nell'Allegato 2.a alle presenti Regole Operative.

Il rispetto dei requisiti previsti deve essere assicurato per tutto il periodo di incentivazione dell'impianto.

Qualsiasi modifica dei requisiti soggettivi e oggettivi e di quanto dichiarato nel rispetto degli ulteriori adempimenti derivanti dalla richiesta di accesso agli incentivi, che intervenga a seguito della partecipazione alla procedura competitiva e della comunicazione di entrata in esercizio, deve essere tempestivamente notificata al GSE tramite PEC all'indirizzo ferellettriche@pec.gse.it, avendo cura di indicare all'inizio dell'oggetto il codice FER associato all'iniziativa (es: "FERXXXXXX - Comunicazione modifica dei requisiti oggettivi").

3.1. Requisiti soggettivi

Possono richiedere la partecipazione alle procedure competitive previste dal DM FERX Transitorio esclusivamente i Soggetti per i quali siano non sia verificata alcuna delle seguenti cause di non ammissibilità.

A. Imprese in difficoltà

Le imprese in difficoltà, secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione "*Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 249 del 31 luglio 2014, non possono accedere agli incentivi.

Ai sensi della citata Comunicazione della Commissione, un'impresa è considerata in difficoltà se sussiste almeno una delle seguenti circostanze:

- a. nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
- b. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
- c. qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d. nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora negli ultimi due anni:
 - i. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;
 - ii. il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

B. Soggetti per i quali ricorra una delle cause di esclusione articoli da 94 a 95 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

I soggetti per i quali ricorrano cause di esclusione di cui agli articoli 94 - *Cause di esclusione automatica*, e 95 - *Cause di esclusione non automatica*, del D.Lgs. 36/2023, recante *Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1*

della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, non possono accedere agli incentivi.

C. Soggetti assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159

Non è consentito l'accesso agli incentivi ai soggetti richiedenti assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione previsti dall'articolo 67, *Effetti delle misure di prevenzione*, del D.Lgs. 159/2011 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136". Per quanto concerne le modalità di accertamento del requisito si rimanda ai contenuti delle "Regole operative per la comunicazione di avvio lavori (accessi diretti), per la comunicazione di entrata esercizio e per l'erogazione dei prezzi di esercizio".

D. Imprese nei confronti delle quali penda un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno (Impegno Deggendorf)

La concessione di aiuti di Stato deve essere subordinata alla verifica che i beneficiari non rientrino tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione della Commissione europea di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

Pertanto, il beneficiario degli incentivi non deve ricadere nell'elenco di imprese per le quali pende un ordine di recupero per effetto di una decisione della Commissione europea che ha dichiarato illegali e incompatibili con il mercato interno uno o più incentivi erogati nei confronti del Soggetto Richiedente stesso.

In fase di istruttoria, il GSE verifica il rispetto di tale requisito attraverso l'accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234.

[3.2. Requisiti oggettivi](#)

[3.2.1. Requisiti oggettivi generali](#)

Possesso dei titoli necessari

Ai fini della partecipazione alle procedure competitive è necessario avere conseguito il titolo autorizzativo/abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, nel caso di nuova costruzione, o alla realizzazione dell'intervento di potenziamento o di rifacimento o, in alternativa, il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale (nel seguito, VIA), ove previsto, oppure il decreto di non assoggettabilità a VIA emesso ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera m) del D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente).

Il titolo autorizzativo/abilitativo in forza del quale viene presentata la richiesta di partecipazione alla procedura competitiva e il titolo concessorio (in caso di impianto idroelettrico) devono risultare, alla data di iscrizione, validi ed efficaci e, anche a seguito di voltura, nella titolarità del Soggetto Richiedente.

Il Soggetto Richiedente, in caso di titoli autorizzativi/abilitativi che si perfezionano per "silenzio assenso", è tenuto a verificare l'effettivo conseguimento di detti titoli in data antecedente all'iscrizione alla procedura competitiva.

Per esempio, nell'ipotesi di Procedura Abilitativa Semplificata (nel seguito, PAS) si intende conseguito decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della relativa documentazione all'Ente comunale competente senza che siano intervenuti espliciti dinieghi e senza che si siano verificate cause di sospensione di detto termine, quali la necessità di acquisire, anche mediante convocazione di Conferenza di servizi, atti di Amministrazioni diverse e di attivare il potere sostitutivo.

Prima del decorso del suddetto termine, il Soggetto Richiedente non può ritenersi titolare del titolo abilitativo e, pertanto, non può presentare iscrizione alla procedura competitiva prima di tale data.

Ai fini dell'iscrizione alla procedura competitiva, il titolo abilitativo potrà intendersi conseguito in data antecedente al termine sopra indicato, esclusivamente in presenza di un atto esplicito emesso dall'Ente comunale competente che

attesti la data di conseguimento del titolo. Tale atto dovrà in ogni caso essere stato emesso dall'Amministrazione e acquisito dal Soggetto Richiedente prima dell'iscrizione alle procedure competitive.

In tutti i casi in cui il Titolo autorizzativo/abilitativo si sia perfezionato per silenzio assenso, ovvero senza specifico riscontro dell'Ente competente, è necessario fornire evidenza della data di avvenuta ricezione della richiesta del titolo da parte dell'Ente (protocollo leggibile, ricevuta di avvenuta consegna della PEC o della raccomandata, attestazione di avvenuta ricezione da parte dello stesso Ente, ecc.).

Nel caso l'intervento venga realizzato in forza della sola Comunicazione all'Ente competente, fermo restando il divieto di effettivo avvio dei lavori precedente all'iscrizione alla procedura competitiva, detta comunicazione dovrà essere stata trasmessa all'Amministrazione competente in data antecedente alla data di iscrizione alla procedura competitiva. La predetta comunicazione, insieme all'evidenza dell'avvenuta ricezione da parte dell'Ente (protocollo leggibile, ricevuta di avvenuta consegna della PEC o della raccomandata, attestazione di avvenuta ricezione da parte dello stesso Ente, ecc.), dovrà essere inclusa nella documentazione da trasmettere all'atto di iscrizione.

Nel caso di intervento non soggetto a titolo autorizzativo/abilitativo né a specifica comunicazione, ai fini dell'iscrizione alla procedura competitiva, il Soggetto Richiedente dovrà in ogni caso notificare al Comune di competenza l'intenzione di realizzare l'intervento in regime di "attività libera", fermo restando il divieto di effettivo avvio dei lavori precedente all'iscrizione alla procedura competitiva. La predetta notifica, insieme all'evidenza dell'avvenuta ricezione da parte dell'Ente (avvenuta protocollazione, ricevuta di avvenuta consegna della PEC o della raccomandata, attestazione di avvenuta ricezione da parte dello stesso Ente, ecc.), dovrà essere inclusa nella documentazione da trasmettere all'atto di iscrizione.

Precisazioni in merito alla partecipazione alle procedure competitive di più impianti dotati del medesimo titolo

È possibile iscrivere alle procedure competitive, in maniera distinta, più impianti dotati del medesimo titolo autorizzativo, a condizione che, dallo stesso titolo autorizzativo e/o dalla documentazione relativa al progetto autorizzato, siano identificabili i rispettivi impianti oggetto di ciascuna iscrizione.

La somma delle potenze degli impianti iscritti in forza dello stesso titolo autorizzativo non potrà in ogni caso essere superiore alla potenza riscontrabile nel titolo autorizzativo condiviso e/o nella documentazione relativa al progetto autorizzato.

Nel caso di impianti idroelettrici, in aggiunta al titolo autorizzativo/abilitativo di cui sopra o alla VIA/decreto di non assoggettabilità a VIA, è necessario che il Soggetto Richiedente risulti titolare, alla data di partecipazione alle procedure competitive, del titolo concessorio per la derivazione a uso idroelettrico delle acque.

Per impianti idroelettrici su canali e cavi di Consorzi di bonifica e irrigazione, ai fini alle procedure competitive, il titolo concessorio può essere sostituito dall'autorizzazione prevista dall'articolo 166 del D.Lgs. 152/2006 ai fini dell'uso legittimo dell'acqua. In detti casi, o per impianti dotati di titolo concessorio nella titolarità del Consorzio di bonifica e irrigazione, qualora la richiesta di iscrizione alle procedure competitive sia presentata da un soggetto diverso dal Consorzio di bonifica e irrigazione, è necessario che, alla data di presentazione, sia stato sottoscritto e registrato l'atto, redatto ai sensi del RD 368/1904, con il quale sono regolati i rapporti tra il Consorzio e il Soggetto Richiedente o che comunque sia stato regolato il couso.

Preventivo connessione alla rete accettato e registrazione dell'impianto sul Sistema GAUDÌ validata dal Gestore di Rete

La partecipazione alle procedure competitive è consentita ai soli impianti per i quali il Soggetto Richiedente risulti titolare, anche a seguito di voltura, del preventivo di connessione del Gestore di Rete accettato in via definitiva, secondo le modalità di accettazione definite nel TICA.

Ai fini dell'iscrizione alle procedure competitive e dell'eventuale successiva ammissione agli incentivi a seguito dell'entrata in esercizio dell'impianto, ferme restando la validità e l'avvenuta accettazione alla data di iscrizione, sono ammesse modifiche al preventivo di connessione accettato in via definitiva di cui il Soggetto Richiedente ha dichiarato gli estremi, unicamente se previste e avvenute secondo le modalità disciplinate dal TICA.

Secondo quanto previsto dal DM FERX Transitorio la richiesta di iscrizione alle procedure competitive può essere presentata solo a seguito dell'avvenuta registrazione dell'impianto sul Sistema GAUDÌ validata dal Gestore di Rete. Per tale ragione, si invitano i Produttori a effettuare la registrazione dell'impianto con il dovuto anticipo, tenendo in considerazione i tempi tecnici di validazione, al fine di rispettare la scadenza della chiusura del bando e a verificare, prima della presentazione della richiesta di iscrizione, che l'impianto risulti sul sistema GAUDÌ nello stato "Impianto Validato". Per impianti già registrati e validati, si raccomanda di verificare sullo stesso sistema GAUDÌ che la validazione sia in essere alla data di iscrizione e che non siano pertanto intervenuti annullamenti o decadenze della registrazione da parte di TERNA.

Si precisa che per gli impianti connessi in AT e iscritti in forza della sola VIA/decreto di non assoggettabilità a VIA è ammessa la partecipazione alle procedure competitive senza che l'impianto risulti nello stato "Impianto Validato" sul sistema GAUDÌ. In tali casi il Produttore dovrà indicare "NON DISPONIBILE" nei campi dell'applicativo per la presentazione delle richieste relativi al Codice CENSIMP e al Codice Richiesta e specificare la motivazione della non disponibilità nell'apposito campo note. Per gli impianti risultati in posizione utile nella pertinente graduatoria, prima della richiesta di accesso agli incentivi, dovrà essere inviata a mezzo PEC all'indirizzo ferelettriche@pec.gse.it la richiesta di cambio CENSIMP e Codice Richiesta, allegando l'attestazione rilasciata dal sistema GAUDÌ con evidenza dell'avvenuta validazione del Gestore di Rete (stato "Impianto Validato" o successivi).

Precisazioni in merito al trasferimento di titolarità di un impianto/voltura prima della partecipazione alle procedure competitive

Nel caso di trasferimento di titolarità, prima della partecipazione alla procedura competitiva, è necessario che, all'atto della richiesta, siano stati volturati a favore del Soggetto Richiedente:

- il titolo autorizzativo/abilitativo o il provvedimento favorevole di VIA/decreto di non assoggettabilità a VIA;
- il titolo concessorio (nel caso di impianti idroelettrici);
- il preventivo/offerta di allacciamento alla rete con obbligo di connessione di terzi.

In riferimento alla voltura di titolo autorizzativo/abilitativo il cui conseguimento è definito con un atto autorizzativo/abilitativo espresso (ad esempio, Autorizzazione Unica), del provvedimento favorevole di VIA/decreto di non assoggettabilità a VIA o del titolo concessorio, è necessario che l'Amministrazione competente rilasci provvedimento espresso di voltura, avendo accertato il possesso in capo al soggetto subentrante dei requisiti soggettivi e oggettivi che hanno consentito il rilascio del titolo/provvedimento nei confronti del soggetto precedentemente autorizzato e sia, pertanto, stata messa in condizioni di esercitare le proprie funzioni di carattere tecnico-amministrativo tendenti alla ricognizione degli elementi legittimanti l'esercizio dell'attività.

In caso di titoli autorizzativi/abilitativi conseguiti per "silenzio assenso", la voltura si intende conseguita alla data di presentazione della stessa all'Amministrazione competente. In tal caso, è necessario fornire evidenza della data di avvenuta ricezione da parte dell'Ente (protocollo leggibile, ricevuta di avvenuta consegna della PEC o della raccomandata, attestazione di avvenuta ricezione da parte dello stesso Ente, ecc.).

In riferimento alla voltura del preventivo di connessione, è necessario che, alla data di iscrizione alla procedura competitiva, il Gestore di Rete abbia preso atto della voltura, in conformità a quanto previsto dal TICA al Titolo II BIS "Voltura della pratica di connessione".

Si specifica che, nel caso di interventi di rifacimento con la connessione alla rete già esistente, per i quali non è necessario richiedere un preventivo di connessione al Gestore di Rete, è necessario che, all'atto dell'iscrizione alle procedure competitive, sia stata volturata, a favore del Produttore, la pratica di connessione (vale a dire che il soggetto subentrante deve essere identificato dal Gestore di Rete come "produttore"), ai sensi di quanto previsto dal TICA.

DNSH

Ai fini dell'accesso agli incentivi, gli interventi devono soddisfare il principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali" (*Do No Significant Harm - DNSH*).

Ai fini della partecipazione alle procedure competitive il Soggetto Richiedente è tenuto a effettuare una valutazione di conformità al DNSH del progetto con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili (rif. articolo 17 del Regolamento UE 2020/852).

Il principio DNSH ha lo scopo di valutare se un investimento possa o meno arrecare un danno ai sei obiettivi ambientali individuati nell'accordo di Parigi (*Green Deal* europeo), ossia:

- 1) alla mitigazione dei cambiamenti climatici - un'attività economica non deve portare a significative emissioni di gas serra (GHG);
- 2) all'adattamento ai cambiamenti climatici - un'attività economica non deve determinare un maggiore impatto negativo sul clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- 3) all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine - un'attività economica non deve essere dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) e determinare il deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- 4) all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti - un'attività economica non deve portare a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
- 5) alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento - un'attività economica non deve determinare un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
- 6) alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi - un'attività economica non deve essere dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione.

Sul principio DNSH il documento di riferimento è la "*Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH*", adottata con la circolare n. 32 del 30 dicembre 2021 della Ragioneria Generale dello Stato, poi aggiornata con la Circolare n. 33 del 13 ottobre 2022, e successive modifiche e integrazioni, da ultimo quelle introdotte con la Circolare n. 22 del 14 maggio 2024, cui si rimanda per gli approfondimenti di dettaglio. Nell'ambito della citata guida sono state definite le schede tecniche relative a ciascun settore di intervento, la cui funzione è quella di fornire una sintesi delle informazioni operative e normative che identificano i requisiti tassonomici, ossia i vincoli DNSH, e nelle quali sono riportati i riferimenti normativi, i vincoli DNSH e i possibili elementi di verifica. Ad ogni scheda tecnica corrisponde una check list di verifica e controllo per ciascun settore di intervento, che riassume in modo molto sintetico i principali elementi di verifica richiesti nella relativa scheda.

Le schede tecniche (e le relative *check list*) delle attività associabili agli interventi incentivabili di cui al Decreto sono le seguenti:

- n. 5 - interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici;
- n. 12 - produzione di elettricità da pannelli solari;
- n. 13 - produzione di elettricità da energia eolica;
- n. 14 - produzione di elettricità da combustibili da biomassa solida e biogas;
- n. 33 - produzione di energia a partire dall'energia idroelettrica.

Il Soggetto Richiedente, in fase di presentazione della richiesta di accesso alle procedure competitive (c.d. fase *ex ante*) dovrà dunque dichiarare nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio (nel seguito anche DSAN) di iscrizione alla procedura, di aver effettuato le proprie valutazioni di conformità finalizzate a garantire che la realizzazione delle attività progettuali prevede di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, ovvero che saranno attuate tutte le soluzioni di adattamento climatico e le azioni mitigative eventualmente individuate, risultando conforme alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale.

La suddetta valutazione deve essere effettuata mediante la compilazione delle *check list* applicabili per la tipologia di impianto oggetto dell'iscrizione, scaricandole direttamente dalla sezione dedicata disponibile sul sito del GSE (www.gse.it).

Il Produttore dovrà conservare per tutta la durata del periodo di incentivazione le *check list* compilate e tutta la documentazione necessaria ad attestarne il rispetto per assicurare la conformità dell'intervento realizzato al principio DNSH in essa indicata, rendendole disponibili al GSE qualora richieste nell'ambito delle proprie attività di controllo.

Il rispetto dei requisiti DNSH potrà essere accertato già nell'ambito della valutazione dei documenti allegati all'istanza di partecipazione alle procedure.

Qualora l'intervento sia sottoposto ad una Valutazione di Impatto Ambientale (ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), o ad una verifica di assoggettabilità a VIA (ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), gli elementi di verifica sopra descritti saranno direttamente riscontrabili all'interno del parere rilasciato dall'Ente (Decreto di approvazione), che conterrà specifiche prescrizioni operative e il piano di monitoraggio ambientale in grado di garantire il necessario livello di sostenibilità.

Nel caso in cui gli impianti realizzati subiscano modifiche di qualsiasi natura (ad es. impiantistiche) durante la loro vita utile, il rispetto del principio del DNSH dovrà sempre essere rispettato sia nella fase di progettazione dei nuovi interventi (fase *ex ante*) che nella successiva realizzazione, messa in servizio e conduzione (fase *ex post*).

Obbligo di partecipazione al Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento

Ferme restando le determinazioni dell'ARERA in materia di dispacciamento, ai fini dell'accesso al meccanismo di supporto, il DM FERX Transitorio prevede l'obbligo di partecipazione al Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento.

Nel caso di partecipazione alle procedure competitive per una quota di potenza inferiore alla potenza nominale dell'impianto, l'obbligo di partecipazione al Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento si intende da rispettare per l'intera potenza nominale dell'impianto realizzato.

Solidità finanziaria

Ai fini della partecipazione alle procedure competitive, è necessario il possesso del requisito di solidità finanziaria adeguata all'iniziativa per la quale si chiede l'accesso al meccanismo di supporto DM FERX Transitorio, da dimostrare attraverso l'evidenza di uno dei seguenti requisiti:

- a. dichiarazione di un istituto bancario che attesti la capacità finanziaria ed economica del Soggetto Richiedente in relazione all'entità dell'intervento, tenuto conto della redditività attesa dall'intervento stesso e della capacità finanziaria ed economica del gruppo societario di appartenenza, redatta secondo l'Allegato 1.e alle presenti Regole Operative, ovvero, in alternativa, l'impegno del medesimo istituto a finanziare l'intervento, redatto secondo l'Allegato 1.f alle presenti Regole Operative;
- b. capitalizzazione, in termini di capitale sociale interamente versato e/o di versamenti in conto futuro aumento capitale, il cui valore minimo è stabilito in relazione all'investimento previsto per la realizzazione dell'impianto/intervento nella seguente misura:
 - il 10% sulla parte dell'investimento fino a 100.000.000 €;
 - il 5% sulla parte dell'investimento eccedente 100.000.000 € e fino a 200.000.000 €;
 - il 2% sulla parte dell'investimento eccedente i 200.000.000 €;

dove l'importo dell'investimento previsto per la realizzazione dell'impianto è convenzionalmente determinato come prodotto della quota di potenza dell'impianto per la quale si richiede la partecipazione ("quota potenza richiesta") per il costo specifico di investimento indicato nella seguente tabella.

Tipologia impianto	Costo specifico di investimento [€/kW]
Fotovoltaico	900
Eolico	1.420
Idroelettrico	3.160
Gas residuati dai processi di depurazione	3.500

Tabella 3 - Costi specifici di investimento per tipologia di impianto

Si precisa che ai fini dell'attestazione della solidità finanziaria ed economica, la capitalizzazione di cui alla lettera b), dichiarata secondo l'Allegato 1.g alle presenti Regole, non è estendibile al gruppo societario di appartenenza, come invece previsto per la dichiarazione dell'Istituto bancario di cui alla lettera a).

Avvio dei lavori successivo alla data di partecipazione alla procedura competitiva

Non è consentito l'accesso al meccanismo di supporto DM FERX Transitorio agli impianti per i quali siano stati avviati i lavori di realizzazione prima di aver presentato istanza di partecipazione alle procedure competitive.

Si precisa, al riguardo, che un intervento per il quale i relativi lavori di realizzazione risultino avviati prima della presentazione dell'istanza di partecipazione alla procedura competitiva non può accedere agli incentivi previsti dal DM FERX Transitorio anche laddove sia stata rilasciata una variante al titolo abilitativo originario.

Precisazioni in merito al requisito dell'avvio dei lavori

Nel caso l'intervento possa essere realizzato in forza della sola Comunicazione all'Ente competente, detta comunicazione, necessaria ai fini del soddisfacimento del requisito relativo al possesso del titolo abilitativo, non costituisce avvio dei lavori. In tali casi il Soggetto Richiedente dovrà comunque dichiarare, all'atto dell'iscrizione dell'impianto alla procedura competitiva, che i lavori non risultano avviati alla data di iscrizione stessa.

3.2.2. Requisiti specifici per tipologia di impianto

Fermo restando l'obbligo del rispetto delle prescrizioni della normativa tecnica in materia di qualità e sicurezza, per tutti gli interventi, ai fini della partecipazione alle procedure competitive e per l'accesso al meccanismo di supporto del DM FERX Transitorio, l'Allegato 3 del medesimo decreto prevede il rispetto di alcuni requisiti specifici per alcune tipologie di impianto.

Impianti fotovoltaici

Per gli impianti fotovoltaici, la partecipazione alle procedure competitive prevede l'impegno al rispetto dei seguenti requisiti, al quale è comunque subordinato l'eventuale successivo accesso ai meccanismi di supporto a seguito dell'entrata in esercizio:

- sono realizzati con componenti di nuova costruzione o rigenerati, e pertanto mai impiegati in altri impianti;
- i moduli fotovoltaici devono essere immessi sul mercato da produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche aderenti a sistemi di gestione individuali o collettivi previsti dagli articoli 9 e 10 del D.Lgs. 49/2014 e s.m.i.; detto requisito deve essere rispettato anche in caso di interventi di sostituzione dei moduli nel corso del periodo di incentivazione;
- per impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati su coperture in eternit o comunque contenenti amianto, tali superfici devono essere completamente rimosse con interventi documentati secondo quanto indicato nell'Allegato 2.a delle presenti Regole Operative e nelle *Regole operative per la comunicazione di avvio lavori (accessi diretti), per la comunicazione di entrata esercizio e per l'erogazione dei prezzi di esercizio*.

Precisazioni sul rispetto del requisito di rimozione eternit

Si specifica che, ai fini dell'applicazione del criterio di priorità in caso di rimozione integrale della copertura in eternit o amianto di cui all'articolo 7, comma 6, lett. a) del DM FERX Transitorio e della correzione del prezzo di aggiudicazione di cui all'Allegato 1, paragrafo 2 del Decreto FERX Transitorio per la rimozione di eternit o amianto, l'intervento di rimozione dell'eternit e/o dell'amianto deve essere effettuato contestualmente all'installazione dell'impianto fotovoltaico o comunque avviato successivamente alla data di presentazione della richiesta di

partecipazione alla procedura competitiva. Per il criterio e la correzione del prezzo, inoltre, trovano applicazione le disposizioni di cui dall'articolo 5, comma 5, lettera e) del D.Lgs. 199/2021:

- 1) *non è necessario che l'area dove è avvenuta la sostituzione dell'amianto coincida con quella dove viene installato l'impianto, purché l'impianto sia installato sullo stesso edificio o in altri edifici catastalmente confinanti nella disponibilità dello stesso soggetto;*
- 2) *gli impianti fotovoltaici potranno occupare una superficie maggiore di quella dell'amianto sostituito, fermo restando che in tale caso saranno decurtati proporzionalmente in modo forfettario i benefici aggiuntivi per la sostituzione dell'amianto.*

Per maggiori dettagli rispetto all'applicazione dei suddetti requisiti, si rimanda a quanto specificato al [paragrafo 4.5.1](#) per l'applicazione del criterio di priorità "Rimozione integrale della copertura in eternit o comunque contenente amianto" e nelle *Regole operative per la comunicazione di avvio lavori (accessi diretti), per la comunicazione di entrata in esercizio e per l'erogazione dei prezzi di esercizio*.

Impianti a gas residuati dai processi di depurazione

Per gli impianti a gas residuati dai processi di depurazione, la partecipazione alle procedure competitive prevede l'impegno al rispetto dei seguenti requisiti, al quale è comunque subordinato l'eventuale successivo accesso ai meccanismi di supporto a seguito dell'entrata in esercizio:

- a. per impianti di potenza termica nominale uguale o superiore a 2 MW è necessario il rispetto dei requisiti di sostenibilità di cui al Titolo V, Capo II del D.Lgs. 199/2021 e, in particolare, all'articolo 42 del citato decreto:
 - i. criteri di sostenibilità specifici di cui ai commi da 5 a 10;
 - ii. i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui al comma 11 e 12;
 - iii. criteri di efficienza energetica di cui ai commi 13 e 14.

L'articolo 43 del medesimo D.Lgs. 199/2021 prevede, anche per garantire il rispetto dei criteri sopra richiamati, la certificazione di "*ogni partita di biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa, carburanti liquidi o gassosi di origine non biologica, carburanti derivanti da carbonio riciclato. A tal fine, tutti gli operatori economici appartenenti alla filiera di produzione aderiscono al Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità ovvero a un sistema volontario di certificazione*".

- b. le vasche del digestato tal quale degli impianti devono essere di volume pari alla produzione di almeno trenta giorni e dotate di copertura a tenuta di gas e di sistemi di recupero del gas da reimpiegare per produzione elettrica o biometano, ad eccezione dei casi in cui il digestato non venga stoccato ma avviato direttamente al processo di compostaggio. Tale requisito costruttivo deve essere esplicitamente deducibile dai documenti allegati al titolo autorizzativo (relazione di progetto, elaborati grafici di progetto, etc.). In particolare, sia in sede di iscrizione alle procedure competitive sia in sede di richiesta di accesso agli incentivi, tale requisito sarà oggetto del seguente controllo:

$$V_{\text{tot}} \geq Q_d \times 720$$

Laddove:

V_{tot} è la $\sum V_i$ dove V_i è il volume della *-iesima* vasca di raccolta del digestato tal quale impiegata nell'impianto;

Q_d è la produzione media annua di digestato in mc/giorno o ton/giorno, considerando la densità indicata nella relazione di progetto per il digestato o in via cautelativa pari a 1.000 kg/mc;

720 sono le ore corrispondenti a 30 giorni.

Impianti idroelettrici

Per gli impianti idroelettrici, la partecipazione e l'accesso ai meccanismi di supporto del DM FERX Transitorio sono subordinati al rispetto delle caratteristiche di cui all'Allegato 3, paragrafo 1, lettera a) del medesimo decreto,

overosia, fatti salvi i casi di rifacimento che non comportano un aumento della potenza media di concessione, deve ricorrere una delle seguenti condizioni:

- i. è rispettata una delle caratteristiche costruttive:
 1. sono realizzati su canali artificiali o condotte esistenti, senza incremento né di portata derivata dal corpo idrico naturale, né del periodo in cui ha luogo il prelievo;
 2. utilizzano acque di restituzioni o di scarico di utenze esistenti senza modificare il punto di restituzione o di scarico;
 3. utilizzano salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa, anche ove le briglie siano o siano state al servizio di impianti idroelettrici;
 4. utilizzano parte del rilascio del deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale;
- ii. la concessione di derivazione è conforme alle:
 - *“Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante da effettuare per le domande di derivazione idrica, in relazione agli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali [...]”*, approvate con DD del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque (cd. STA), n. 29/STA del 13/2/2017, in particolare alle tabelle dell’Allegato A del medesimo DD:
 - 11 – *“matrice del rischio ambientale, con note specifiche”*;
 - 13 – *“significato della classe di rischio ambientale, con note specifiche”*;
 - *“Linee guida per l’aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d’acqua, del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000”*, approvate con DD del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque (cd. STA), n. 30/STA del 13/2/2017;
 - condizioni di cui all’articolo 4.7 della Direttiva 2000/60/CE, come recepite dall’articolo 77.10-bis del D.Lgs. 152/2006 (come previsto nel DD n. 29/STA del 13/2/2017 in considerazione delle modifiche fisiche del corpo idrico conseguenti la concessione medesima).

Per gli impianti idroelettrici che vengono iscritti alle procedure competitive in forza di una delle caratteristiche costruttive di cui al precedente punto i., il rispetto della caratteristica dichiarata deve essere dimostrato mediante specifica attestazione rilasciata dall’Ente preposto al rilascio della concessione di derivazione, ove non già esplicitato nel titolo concessorio o nel relativo disciplinare. Al riguardo si raccomandano i Soggetti Richiedenti di verificare con attenzione l’eventuale presenza del riferimento esplicito al rispetto, da parte dell’impianto, della caratteristica dichiarata ai fini dell’applicazione del criterio e, in caso di non acclarata evidenza o indicazione parziale, richiedere cautelativamente l’attestazione completa ed esplicita dal parte dell’Ente preposto al rilascio della concessione di derivazione del possesso della caratteristica costruttiva di cui ai punti 1., 2., 3., 4. soprariportati.

Per gli impianti idroelettrici che vengono iscritti alle procedure competitive in forza della conformità richiamata nel precedente punto ii., è necessario che la conformità sia verificata e dichiarata dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), istituito con la Legge 132/2016 (www.snambiente.it), su richiesta del concessionario e ai soli fini dell’accesso ai meccanismi di supporto di cui al DM FERX Transitorio, a supporto dell’Autorità concedente, sulla base di un’apposita istruttoria. A tale scopo, l’Allegato 3 del DM FERX Transitorio specifica altresì che:

- l’Autorità concedente è tenuta a fornire al SNPA ogni dato utile per l’espletamento della verifica alla documentazione da trasmettere al GSE ai fini della partecipazione alle procedure competitive;
- sulla base delle richieste pervenute, entro il 30 marzo 2025 (30 giorni dalla pubblicazione del DM FERX Transitorio), il SNPA pubblica il calendario dell’avvio delle istruttorie;

- il calendario di cui al precedente alinea deve essere aggiornato semestralmente sulla base delle domande eventualmente pervenute successivamente;
- l'istruttoria su ciascuna richiesta si completa entro 90 giorni dalla data in cui tutti i sopra richiamati dati utili risultano regolarmente pervenuti;
- i costi dell'istruttoria del SNPA per la verifica della conformità sono a carico del richiedente, secondo le regole già previste per l'autorizzazione allo scarico ai sensi dell'articolo 124.11 D.Lgs. 152/2006 e precisate da SNPA sul proprio sito internet entro il 15 marzo 2025 (15 giorni dalla data di entrata in vigore del DM FERX Transitorio).

Attese le sopra riportate previsioni del DM FERX Transitorio in relazione al requisito di cui al punto ii., si specifica che in sede di iscrizione alle procedure competitive, i Soggetti Richiedenti degli impianti ricadenti nella casistica in parola dovranno allegare alla richiesta d'iscrizione l'atto espresso del SNPA di dichiarazione della verifica positiva della conformità della concessione di derivazione alle sopra menzionate Linee Guida e condizioni.

4. Procedure competitive pubbliche per l'accesso agli incentivi

L'accesso al meccanismo di supporto, per gli impianti di potenza nominale cumulata o con aumento della potenza nominale in caso di potenziamento superiore a 1 MW, avviene attraverso la partecipazione a procedure pubbliche competitive bandite dal GSE in cui vengono messi a disposizione specifici contingenti di potenza distinti per tipologia di impianto.

Ai fini dell'accesso alle procedure competitive, i Soggetti Richiedenti devono presentare preliminarmente una manifestazione di interesse, secondo le modalità descritte nel successivo [paragrafo 4.3.2](#).

Con specifico avviso pubblico (nel seguito anche detto "bando"), pubblicato sul proprio sito internet (www.gse.it), il GSE renderà note le date di apertura e chiusura dei periodi di presentazione delle manifestazioni di interesse e delle richieste di partecipazione alle procedure competitive.

Si ribadisce al riguardo che non sarà in alcun modo possibile effettuare la richiesta di partecipazione alle procedure competitive senza aver trasmesso correttamente la relativa manifestazione di interesse entro i termini stabiliti per l'invio della stessa.

Successivamente, nell'istanza di partecipazione alle procedure competitive, oltre a dichiarare il possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure competitive, i Soggetti Richiedenti dovranno indicare un'offerta di riduzione percentuale sul Prezzo di Esercizio Superiore, aggiornato secondo quanto successivamente meglio specificato al [paragrafo 4.2](#), e versare una cauzione provvisoria secondo le modalità e le tempistiche definite al [paragrafo 4.4.3](#).

Nel presente capitolo saranno illustrati tempi e modalità di svolgimento delle procedure competitive previste, le modalità e gli adempimenti previsti per la partecipazione alle procedure e per l'inserimento in posizione utile nelle graduatorie. Sono inoltre disciplinati i criteri di formazione delle graduatorie e i motivi di esclusione, nonché gli effetti delle rinunce.

4.1. Modalità di svolgimento e calendario

Le procedure competitive si svolgono in forma telematica nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza e secondo modalità non discriminatorie.

A ciascuna procedura competitiva e per ogni tipologia di impianto corrisponde:

- un bando per la presentazione delle manifestazioni d'interesse;
- un bando per la presentazione delle richieste di partecipazione;
- un contingente di potenza minimo, espresso in MW;
- un contingente di potenza obiettivo, espresso in MW;
- un contingente di potenza massimo, espresso in MW;
- una graduatoria, redatta dal GSE in esito alla selezione dei progetti, che tiene conto del ribasso percentuale offerto rispetto al prezzo di esercizio superiore posto a base d'asta e dell'eventuale applicazione dei criteri di priorità.

Ciascuna procedura competitiva resta aperta per un periodo di 60 giorni a partire dalla data di apertura indicata nel bando per la presentazione delle richieste di partecipazione pubblicato sul sito web del GSE e le relative graduatorie sono pubblicate entro i 90 giorni successivi alla data di chiusura.

Il GSE pubblica il bando recante i termini, i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste di partecipazione alle procedure competitive, nonché l'indicazione del contingente di capacità produttiva da assegnare, sul proprio sito internet (www.gse.it).

4.2. Contingenti di potenza

Il contingente approvvigionabile in ciascuna procedura competitiva è definito sulla base della curva di domanda costruita dal GSE secondo le indicazioni riportate all'Allegato 2 del DM FERX Transitorio.

Con riferimento a ciascuna procedura competitiva il GSE procede a costruire una curva di domanda caratterizzata dalla congiunzione lineare delle cinque coppie capacità/prezzo, come illustrato nella seguente Figura 1 e determinate come di seguito descritto:

- punto A: ordinata pari al *Prezzo Esercizio Superiore* e ascissa pari a zero;
- punto B: ordinata pari al *Prezzo Esercizio Superiore* e ascissa pari al *Contingente Minimo*;
- punto C: ordinata pari al *Prezzo Esercizio* e ascissa pari al *Contingente Obiettivo*;
- punto D: ordinata pari al *Prezzo Esercizio Inferiore* e ascissa pari al *Contingente Massimo*;
- punto E: ordinata pari zero e ascissa pari al *Contingente Massimo*.




Figura 1 -Curva di domanda

I prezzi di riferimento richiamati sono determinati a partire dai valori indicati nella Tabella 1 dell'Allegato 1 del DM FERX Transitorio e riportati nella successiva Tabella 4, aggiornati, in fase di pubblicazione dei singoli bandi, sulla base dell'ultimo dato disponibile alla data di pubblicazione dei bandi stessi dell'indice nazionale dei prezzi alla produzione dell'industria, per tener conto dell'inflazione media cumulata tra la data di entrata in vigore del DM FERX Transitorio (28/2/2025) e il mese di pubblicazione del bando della relativa procedura. Per ciascuna procedura e tipologia di impianto, i valori aggiornati saranno indicati nei rispettivi bandi.

Tipologia impianto	Prezzo Esercizio	Prezzo Esercizio Superiore	Prezzo Esercizio Inferiore
	€/MWh	€/MWh	€/MWh
Fotovoltaico	80	95	65
Eolico	85	95	70
Idroelettrico	90	105	80
Gas residuati dai processi di depurazione	85	100	75

Tabella 4 - Prezzi di Esercizio di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 1 del DM FERX Transitorio

Il contingente di potenza per la prima procedura competitiva del DM FERX Transitorio è determinato sulla base di quanto disciplinato dal Decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 12 del 1° aprile 2025 recante "Progressione temporale del contingente obiettivo e metodologia di calcolo del contingente di potenza obiettivo, minimo e massimo ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 30 dicembre 2024", (nel seguito, Decreto Direttoriale) in cui il Contingente Minimo, il Contingente Obiettivo e il Contingente Massimo sono i seguenti:

Tipologia impianto	Contingente Minimo	Contingente Obiettivo	Contingente Massimo
	MW	MW	MW
Fotovoltaico	600	1.000	8.000
Eolico	200	300	2.500
Idroelettrico	30	60	500
Gas residuati dai processi di depurazione	1,1	2	20

Tabella 5 - Contingenti di riferimento di cui al Decreto Direttoriale

Alla chiusura della finestra di presentazione delle manifestazioni di interesse il valore di ciascuno dei suddetti contingenti sarà rideterminato, per ciascuna tecnologia, come minimo tra la somma delle potenze di tutte le manifestazioni di interesse, decurtata del 10% e il valore sopra definito nella Tabella 5.

Ai fini dell'individuazione della quota di contingente assegnato al singolo intervento (qualora ammesso in posizione utile) farà fede la *quota di potenza richiesta* come definita al [paragrafo 2.2](#) delle presenti Regole Operative.

In esito all'espletamento della prima procedura il Ministero valuterà l'apertura di un ulteriore bando dandone comunicazione con proprio decreto.

4.3. Modalità di partecipazione

Le manifestazioni di interesse, le richieste di partecipazione alle procedure competitive e la documentazione da allegare devono essere trasmesse, a pena di inammissibilità, esclusivamente mediante l'applicazione informatica, denominata Portale FER-X, per il cui utilizzo si rimanda, oltre a quanto riportato nel presente capitolo, alla *"Guida all'utilizzo del Portale FER-X"*. Eventuali richieste inviate avvalendosi di canali di comunicazione diversi, quali in via esemplificativa Posta Elettronica Certificata (PEC), e-mail, raccomandata o posta ordinaria, non saranno tenute in considerazione.

L'invio della manifestazione di interesse e dell'eventuale richiesta di partecipazione alle procedure competitive implica l'integrale conoscenza e accettazione delle presenti Regole Operative, dei bandi e di ogni altro atto richiamato e/o presupposto.

Il caricamento delle richieste può avvenire esclusivamente durante il periodo di apertura delle procedure, individuato dai relativi bandi. Sarà considerato inaccettabile qualsiasi reclamo per mancata o ritardata ricezione della richiesta di iscrizione; a tal fine faranno fede esclusivamente la data e l'orario come registrati nel Portale FER-X.

L'invio della manifestazione di interesse e dell'eventuale richiesta di partecipazione alle procedure competitive entro il rispettivo termine di chiusura del periodo di presentazione è nell'esclusiva responsabilità del Soggetto Richiedente.

Il GSE si riserva di interrompere, per il tempo strettamente necessario, l'accesso al Portale FER-X, qualora intervengano esigenze straordinarie, senza che da ciò possa derivare una pretesa di differimento del termine di chiusura del periodo di presentazione interessato.

Si raccomanda, pertanto, ai Soggetti Richiedenti di prendere visione delle presenti Regole Operative e di collegarsi al Portale FER-X con il dovuto anticipo.

4.3.1. Portale per l'iscrizione alle procedure competitive

Le manifestazioni di interesse e le richieste di partecipazione alle procedure competitive devono essere trasmesse attraverso il Portale FER-X, esclusivamente secondo le modalità illustrate nel presente capitolo e dettagliate nella *Guida all'utilizzo del Portale FER-X*.

Il Portale FER-X è interoperabile con il sistema GAUDÌ, gestito da TERNA al fine di consentire un'interazione quanto più efficace tra i due sistemi. Prima di inoltrare la richiesta di iscrizione alle procedure competitive al GSE, il Produttore è tenuto a effettuare la registrazione dell'impianto su GAUDÌ, che dovrà essere stata validata dal Gestore di Rete. Per tale motivo, sarà possibile inviare la richiesta di iscrizione solo dopo che l'impianto sia passato su GAUDÌ nello stato

“Impianto Validato”, indicativo della validazione del Gestore di Rete, ad eccezione degli impianti che si iscrivono alle procedure competitive in forza della sola VIA/decreto di non assoggettabilità a VIA come precisato al [paragrafo 3.2.1](#).

In conformità con il sistema GAUDÌ, l’inserimento nei campi specifici del Portale FER-X della potenza dell’impianto deve essere effettuato indicando i valori in kW.

A titolo esemplificativo, nel caso di un impianto fotovoltaico costituito da 315 moduli, ciascuno di potenza nominale pari a 225 W, il valore di potenza deve essere convertito in kW e indicato come pari a 70,875 kW.

Per poter accedere al Portale FER-X, il Produttore deve preliminarmente registrarsi come Utente sul sito del GSE nella sezione Area Clienti (<https://areaclienti.gse.it/>) e, solo successivamente, richiedere l’accesso al Portale FER-X. I dati anagrafici richiesti comprendono anche il codice fiscale e/o la partita IVA necessari ai fini dell’individuazione del corretto regime fiscale al quale assoggettare gli incentivi. Il sito del GSE, nella sezione Area Clienti, rilascia all’Utente le credenziali personali di accesso (User ID e Password) e, tramite e-mail inviata all’indirizzo indicato in fase di registrazione, un portafoglio PIN da utilizzare per la registrazione di eventuali ulteriori utenti che il Produttore intenda autorizzare a operare per suo conto sul Portale FER-X.

Gli utenti autorizzati a operare sul Portale FER-X sono tenuti a conservare le credenziali e i codici PIN così ottenuti con la massima diligenza, a mantenerli segreti, riservati e sotto la propria responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare danni al GSE o a terzi. Il Soggetto Richiedente e gli eventuali utenti autorizzati, consapevoli che la conoscenza delle credenziali da parte di terzi consentirebbe a questi ultimi di accedere al sistema e di compiere atti direttamente imputabili al Soggetto Richiedente, esonerano il GSE da qualsivoglia responsabilità per le conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per i danni, diretti o indiretti, derivanti dall’utilizzo delle credenziali e, in generale, dall’utilizzo improprio o comunque pregiudizievole. In tali casi il GSE si riserva di esperire le azioni consentite dall’ordinamento a tutela del proprio operato a fronte di eventuali danni subiti.

Il Portale FER-X attraverso le sole credenziali personali (User ID e Password) rilasciate dal GSE consente la formazione di una manifestazione di interesse o della relativa richiesta di partecipazione alle procedure competitive, la compilazione dei dati che è necessario indicare, il caricamento della documentazione da allegare e la generazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, da sottoscrivere per la richiesta, ma non consente di effettuare l’invio al GSE della richiesta stessa.

Il Portale FER-X consente anche l’invio della richiesta laddove il soggetto che intenda sottoscrivere la manifestazione di interesse o la dichiarazione di partecipazione alla procedura competitiva (Soggetto Richiedente, indicato come Titolare se persona fisica o Legale Rappresentante se persona giuridica, Procuratore Speciale o Delegato) abbia effettuato l’accesso al Portale FER-X identificandosi mediante il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).

Il Portale FER-X, così come previsto dal DM FERX Transitorio, consente la presentazione delle richieste di partecipazione alle procedure competitive esclusivamente per gli impianti per i quali sia stata precedentemente presentata la manifestazione di interesse. Le modalità di presentazione e invio delle richieste sono descritte in dettaglio nel [paragrafo 4.3.2](#).

Si specifica che alcuni dati da indicare sul Portale FER-X, quali ad esempio le potenze di targa degli alternatori ai fini della determinazione della potenza, nel caso di un impianto eolico di potenza fino a 500 kW, potrebbero non essere disponibili in forma definitiva all’atto dell’iscrizione alle procedure competitive.

In tali casi, è necessario indicare i dati coerentemente a quanto riportato nel progetto autorizzato.

Si rappresenta che il GSE non può fornire specifica assistenza ai fini dell’iscrizione, potendo eventualmente fornire chiarimenti solamente ai quesiti di carattere generale mediante la pubblicazione, sul proprio sito internet (<https://supportogse.service-now.com>), di specifiche FAQ.

Si invitano pertanto i Soggetti Richiedenti ad assumere, nella compilazione delle informazioni richieste, l’atteggiamento eventualmente più “conservativo”, caricando sul Portale FER-X, ove ritenuto utile, a corredo della richiesta di partecipazione alle procedure competitive, una breve nota riportante le assunzioni in base alle quali la dichiarazione stessa è stata resa. Tale nota avrà lo scopo di illustrare le ragioni sottese alle dichiarazioni rese in

merito ad un determinato dato o una determinata circostanza da parte del Soggetto Richiedente, così da circoscrivere le eventuali contestazioni e le relative conseguenze in caso di accertata dichiarazione non veritiera.

4.3.2. Manifestazione di interesse alla partecipazione alle procedure competitive

Come specificato nei precedenti paragrafi, ai fini dell'accesso alle procedure competitive il Soggetto Richiedente deve aver preliminarmente presentato una manifestazione di interesse per l'impianto che intende realizzare.

È possibile inviare la manifestazione di interesse esclusivamente mediante il Portale FER-X e solo all'interno del periodo di presentazione indicato nel relativo bando.

Per presentare una manifestazione di interesse il Soggetto Richiedente è tenuto al pagamento degli oneri istruttori secondo le modalità dettagliate nel [capitolo 5](#).

Il Portale FER-X richiederà all'utente le informazioni utili a caratterizzare l'iniziativa in progetto. Si riporta nel seguito l'indicazione delle principali informazioni da inserire, rimandando per maggiori dettagli alla *Guida all'utilizzo del Portale FER-X*:

- CODICE CENSIMP e CODICE RICHIESTA: attribuiti da TERNA nell'ambito della registrazione dell'impianto sul Sistema GAUDÌ.

Al riguardo, si rappresenta che il Portale FER-X effettua una verifica di coerenza dei codici indicati rispetto ai codici validati sul Sistema GAUDÌ.

La registrazione dell'impianto sul Sistema GAUDÌ, la verifica dell'avvenuta validazione e l'eventuale aggiornamento dei dati indicati sono posti in capo al Soggetto Richiedente, si rinnovano al riguardo le raccomandazioni indicate al [paragrafo 3.2.1](#).

Si rappresenta inoltre che non è consentito presentare più di una manifestazione di interesse con i medesimi CODICE CENSIMP e CODICE RICHIESTA per la stessa procedura competitiva. Nel caso si intenda modificare una manifestazione di interesse inviata, è pertanto necessario, esclusivamente all'interno del periodo di presentazione, annullare la richiesta inviata e presentarne una nuova. Il Portale FER-X consentirà il caricamento relativamente ad una nuova manifestazione di interesse dei CODICE CENSIMP e CODICE RICHIESTA della manifestazione di interesse già inviata solo a valle dell'annullamento di quest'ultima.

Si precisa in proposito che è comunque consentito indicare "NON DISPONIBILE" nei campi dell'applicativo relativi a CODICE CENSIMP e CODICE RICHIESTA, dovendo però in questo caso obbligatoriamente specificare la motivazione della non disponibilità nell'apposito campo note.

- TIPOLOGIA IMPIANTO: è richiesto di scegliere la tipologia di impianto e la categoria d'intervento tra quelle consentite dal DM FERX Transitorio. Per il dettaglio degli interventi ammissibili per le tipologie di impianto previste, si invita a consultare il [paragrafo 2.1](#) delle presenti Regole Operative.
- DATI DI POTENZA: è necessario indicare i valori di Potenza nominale, Potenza nominale cumulata e Quota potenza richiesta, oltre all'eventuale Potenza necessaria al rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 26 del D.Lgs. 199/2021 per edifici di nuova costruzione, come specificati nel [paragrafo 2.2](#).
- UBICAZIONE DELL'IMPIANTO: è richiesto di indicare l'indirizzo e le coordinate geografiche dei principali componenti dell'impianto.
- DATI TITOLI AUTORIZZATIVI: i dati relativi al titolo autorizzativo o al provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale o al decreto di non assoggettabilità a VIA non sono obbligatori ai fini della trasmissione al GSE della manifestazione di interesse, ma utili alla caratterizzazione dell'intervento. Si prega, pertanto, di compilarli qualora già disponibili, sarà possibile in ogni caso modificarli nella successiva fase di presentazione della richiesta di partecipazione alle procedure competitive.
- DATI AMMINISTRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI COSTI DI ISTRUTTORIA

La manifestazione d'interesse viene resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN) ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/00. Il Soggetto che sottoscrive la dichiarazione è consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del richiamato Decreto, ivi inclusa la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti alla dichiarazione non veritiera; è altresì consapevole che l'accertata non veridicità della dichiarazione comporta il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dall'adozione del provvedimento di decadenza (articolo 75 D.P.R. 445/2000).

La manifestazione d'interesse può essere presentata e sottoscritta, nell'interesse del Soggetto Richiedente, da parte del Procuratore Speciale, in forza di procura speciale, o dal Delegato, in forza del conferimento del potere di rappresentanza.

La manifestazione di interesse può essere annullata, sottoscrivendo specifica comunicazione di annullamento reperibile sul Portale FER-X.

Nell'ipotesi sia il Delegato a presentare la manifestazione d'interesse, il Soggetto Richiedente dovrà rendere specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, reperibile sul Portale FER-X, nell'ambito della quale viene dichiarato di aver conferito a soggetto terzo il potere di rappresentanza.

PRECISAZIONI IN CASO DI CONFERIMENTO DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA E DI PROCURA SPECIALE

Il Delegato/Procuratore Speciale agirà nell'interesse del Soggetto Richiedente, rendendo dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/00 con le ovvie implicazioni che derivano in termini di dichiarazioni non veritiere.

Il Soggetto Richiedente deve aver messo a disposizione del Delegato/Procuratore Speciale i dati e la documentazione in ragione della quale il Delegato/Procuratore Speciale renderà le dichiarazioni.

Il Soggetto Richiedente è consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/00, ivi inclusa la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti alla dichiarazione non veritiera seppur resa per il tramite del Delegato/Procuratore Speciale e il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dall'adozione del provvedimento di decadenza.

Il Soggetto Richiedente è comunque responsabile delle dichiarazioni rese dal Delegato/Procuratore Speciale e dell'eventuale comportamento illegittimo da questi assunto, in quanto sussiste, a proprio carico, un onere di vigilanza sull'attività compiuta dal Delegato/Procuratore Speciale. A tal fine, il Delegato/Procuratore Speciale è tenuto a sottoporre la DSAN al controllo del Soggetto Richiedente, il quale ne deve avallare l'operato.

Il conferimento del potere di rappresentanza non preclude al delegante il potere di formare, presentare e annullare la manifestazione di interesse.

In ogni caso il potere di rappresentanza può essere revocato inviando la dichiarazione di revoca del potere di rappresentanza, reperibile sul Portale FER-X a seguito dell'invio della richiesta.

Solo dopo aver completato l'inserimento di tutti i dati richiesti, nella sezione *Conferma e Invia*, sarà possibile visualizzare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, generata automaticamente dal sistema sulla base dei dati inseriti. Per effettuare l'invio, il Soggetto Richiedente, o suo Procuratore Speciale o Delegato, previo accesso al Portale FER-X dall'Area Clienti (<https://areaclienti.gse.it/>) attraverso l'identificazione tramite SPID, dovrà confermare la presa visione della dichiarazione generata e la sua sottoscrizione, utilizzando l'apposita funzionalità *Conferma e Invia*. La DSAN firmata e la ricevuta di avvenuto invio della manifestazione di interesse saranno rese disponibili nella sezione *Allegati* della pratica sul Portale FER-X.

Per il dettaglio di tutti i campi presenti sul Portale e delle funzionalità di Delega, si rimanda alla *Guida all'utilizzo del Portale FER-X*.

Si precisa che i dati indicati nella manifestazione di interesse, con esclusione delle informazioni inerenti alla registrazione e validazione dell'impianto sul sistema GAUD) di TERNA Spa (codice CENSIMP e codice RICHIESTA solo nel caso questi siano stati indicati come non disponibili) e al titolo autorizzativo, non saranno modificabili in fase di iscrizione alla procedura competitiva. Pertanto, nel caso si rendesse necessaria la modifica successivamente all'invio della manifestazione di interesse, sarà necessario, esclusivamente all'interno del periodo di presentazione, annullare la manifestazione inviata e presentarne una nuova indicando il valore aggiornato.

In caso di annullamento tramite l'apposita funzionalità del Portale FER-X e successivo caricamento di una nuova manifestazione di interesse, il Soggetto Richiedente è obbligatoriamente tenuto al versamento di un nuovo contributo, qualora già effettuato, a copertura delle spese di istruttoria di cui al [capitolo 5](#).

Il GSE provvederà a restituire gli importi riferiti alle manifestazioni di interesse esclusivamente in caso di annullamento entro il periodo di presentazione specificato nel relativo bando, accreditando tali somme sulle coordinate bancarie indicate dal Soggetto Richiedente nel Portale FER-X.

Si precisa infine che è consentito presentare manifestazioni di interesse per un massimo di tre volte per iniziativa. Tale numero massimo si intende cumulativo delle manifestazioni di interesse complessivamente inviate (e non annullate) ai sensi del DM FERX Transitorio e nei meccanismi di supporto successivi. Nel caso in cui, nell'ambito della relativa procedura, sia stata presentata un'offerta al di sotto del prezzo di esercizio e l'impianto non rientri in posizione utile nella relativa graduatoria, detta presentazione non viene considerata ai fini del limite di cui al periodo precedente.

Il GSE valuterà l'idoneità delle manifestazioni di interesse presentate ai fini della determinazione dei contingenti e comunicherà all'indirizzo e-mail del referente tecnico indicato nella sezione "Riferimenti" della richiesta l'aggiornamento dello stato della manifestazione di interesse sul Portale FER-X in esito alla valutazione effettuata.

4.3.3. Richiesta di iscrizione alle procedure competitive

Per le iniziative per le quali la manifestazione di interesse sia risultata idonea, nel periodo di apertura delle procedure competitive indicato nel relativo bando, il Soggetto Richiedente potrà inviare la richiesta di partecipazione alle procedure competitive sul Portale FER-X, indicando le ulteriori informazioni necessarie a caratterizzare l'istanza di partecipazione e allegando la documentazione necessaria.

Di seguito sono genericamente indicate le categorie di informazioni e documentazione da fornire all'atto della richiesta di partecipazione alle procedure competitive:

- CAUZIONE: compilazione dei dati relativi alla cauzione provvisoria (fideiussione/deposito infruttifero), per i cui dettagli si rimanda al [paragrafo 4.4](#), nonché l'impegno a prestare la cauzione definitiva;
- REQUISITI: indicazione delle caratteristiche generali dell'impianto/intervento necessarie alla verifica della rispondenza ai requisiti del DM FERX Transitorio, per i cui dettagli si rimanda al [capitolo 3](#);
- CRITERI DI PRIORITÀ: indicazione dell'eventuale applicazione dei criteri di priorità previsti dal DM FERX Transitorio per la formazione delle graduatorie, per i cui dettagli si rimanda al [paragrafo 5.5.1](#);
- OFFERTA: inserimento del valore della riduzione percentuale offerta sul Prezzo di Esercizio Superiore, per i cui dettagli si rimanda al [paragrafo 4.3.6](#);

ALLEGATI: caricamento di tutti i documenti obbligatori previsti dall'Allegato 2.a alle presenti Regole per la specifica tipologia d'impianto e per l'attestazione dei requisiti di partecipazione e dei criteri di priorità previsti dal DM FERX Transitorio per la formazione delle graduatorie.

La Richiesta di iscrizione alle procedure competitive viene resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN) ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/00. Il Soggetto che sottoscrive la dichiarazione è consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del richiamato Decreto, ivi inclusa la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti alla dichiarazione non veritiera; è altresì consapevole che l'accertata non veridicità della dichiarazione comporta il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dall'adozione del provvedimento di decadenza (articolo 75 D.P.R. 445/2000).

La Richiesta di iscrizione alle procedure competitive può essere presentata e sottoscritta, nell'interesse del Soggetto Richiedente, da parte del Procuratore Speciale, in forza di procura speciale, o dal Delegato, in forza del conferimento del potere di rappresentanza.

La Richiesta di iscrizione alle procedure competitive può essere annullata, sottoscrivendo specifica comunicazione di annullamento reperibile sul Portale FER-X.

Nell'ipotesi sia il Delegato a presentare la Richiesta di iscrizione alle procedure competitive, il Soggetto Richiedente dovrà rendere specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, reperibile sul Portale FER-X, nell'ambito della quale viene dichiarato di aver conferito a soggetto terzo il potere di rappresentanza.

PRECISAZIONI IN CASO DI CONFERIMENTO DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA E DI PROCURA SPECIALE

Il Delegato/Procuratore Speciale agirà nell'interesse del Soggetto Richiedente, rendendo dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/00 con le ovvie implicazioni che derivano in termini di dichiarazioni non veritiere.

Il Soggetto Richiedente deve aver messo a disposizione del Delegato/Procuratore Speciale i dati e la documentazione in ragione della quale il Delegato/Procuratore Speciale renderà le dichiarazioni.

Il Soggetto Richiedente è consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/00, ivi inclusa la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti alla dichiarazione non veritiera seppur resa per il tramite del Delegato/Procuratore Speciale e il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dall'adozione del provvedimento di decadenza.

Il Soggetto Richiedente è comunque responsabile delle dichiarazioni rese dal Delegato/Procuratore Speciale e dell'eventuale comportamento illegittimo da questi assunto, in quanto sussiste, a proprio carico, un onere di vigilanza sull'attività compiuta dal Delegato/Procuratore Speciale. A tal fine, il Delegato/Procuratore Speciale è tenuto a sottoporre la DSAN al controllo del Soggetto Richiedente, il quale ne deve avallare l'operato.

Il conferimento del potere di rappresentanza non preclude al delegante il potere di formare, presentare e annullare la richiesta di iscrizione alle procedure competitive.

In ogni caso il potere di rappresentanza può essere revocato inviando la dichiarazione di revoca del potere di rappresentanza, reperibile sul Portale FER-X a seguito dell'invio della richiesta.

Solo dopo aver completato l'inserimento di tutti i dati richiesti e aver caricato tutti i documenti obbligatori, nella sezione *Conferma e Invia*, sarà possibile visualizzare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DSAN), ai sensi del DPR 445/2000, generata automaticamente dal sistema sulla base dei dati inseriti. Per effettuare l'invio il Soggetto Richiedente, previo accesso al Portale FER-X attraverso l'identificazione tramite SPID del Titolare/Legale Rappresentante, Procuratore Speciale o Delegato, dovrà confermare la presa visione della dichiarazione e la sua sottoscrizione utilizzando l'apposita funzionalità *Conferma e Invia*. La DSAN firmata e la ricevuta di avvenuto invio della richiesta di partecipazione saranno rese disponibili nella sezione *Allegati* della pratica sul Portale FER-X.

Il Soggetto Richiedente è inoltre tenuto a conservare, per l'intero periodo di incentivazione, tutta la documentazione necessaria all'accertamento della veridicità delle informazioni e dei dati caricati sul Portale FER-X e resi mediante la succitata Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Per il dettaglio di tutti i campi presenti sul Portale e delle funzionalità di Delega, si rimanda alla *Guida all'utilizzo del Portale FER-X*.

4.3.4. [Modifiche e variazioni delle richieste di iscrizione e, ove presenti, della riduzione percentuale della tariffa](#)

La richiesta di partecipazione alle procedure competitive, in forma di Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, è generata automaticamente dal Portale FER-X sulla base dei dati inseriti dal Soggetto Richiedente.

Nei casi in cui, successivamente all'invio della richiesta di partecipazione:

- dovessero intervenire variazioni che comportino modifiche rispetto a quanto dichiarato, quali, a titolo esemplificativo, revoca, annullamento, sospensione, sopravvenuta inefficacia e/o invalidità dei titoli autorizzativi/abilitativi/concessori;
- il Soggetto Richiedente dovesse rendersi conto di aver indicato dati inesatti o incompleti;
- il Soggetto Richiedente dovesse rendersi conto di non aver trasmesso tutta la documentazione richiesta comprovante il possesso dei requisiti per la partecipazione e la sussistenza dei criteri di priorità dichiarati;
- si intenda modificare l'eventuale offerta di riduzione percentuale sul Prezzo di Esercizio Superiore;

il Soggetto Richiedente potrà annullare la richiesta di partecipazione alle procedure competitive contenente dati non più rispondenti a verità o dati inesatti o incompleti, collegandosi al Portale FER-X e seguendo le istruzioni per la funzionalità di annullamento riportate nella *Guida all'utilizzo del Portale FER-X*.

Qualora, nonostante le variazioni intervenute, sussistano comunque i requisiti per presentare una nuova richiesta, il Soggetto Richiedente potrà inoltrare la stessa, ripetendo le operazioni descritte nel [paragrafo 4.3.3](#) entro e non oltre il periodo di apertura delle procedure competitive.

La nuova richiesta, inviata in sostituzione della precedente, sarà la sola a essere considerata dal GSE ai fini della formazione della graduatoria.

In caso di divergenza o di non coerenza dei dati, sarà l'ultima richiesta di partecipazione sottoscritta ai sensi del DPR 445/2000 dal Soggetto Richiedente o da suo Delegato/Procuratore Speciale a prevalere e a far fede ai fini della formazione della graduatoria. Ne deriva che nessuna eventuale contestazione o reclamo in tal senso sarà tenuto in considerazione.

4.3.5. Responsabilità del Soggetto Richiedente in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati e documenti non veritieri o contenenti informazioni non più rispondenti a verità

La richiesta di partecipazione può essere effettuata, esclusivamente mediante il modello di DSAN generato automaticamente dal Portale FER-X, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, nella consapevolezza da parte del Soggetto Richiedente delle sanzioni penali e amministrative previste in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati o documenti non veritieri o non più rispondenti a verità (il modello è riportato nell'Allegato 1.d delle presenti Regole Operative).

Il Soggetto che sottoscrive la dichiarazione è consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del richiamato Decreto, ivi inclusa la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti alla dichiarazione non veritiera; è altresì consapevole che l'accertata non veridicità della dichiarazione comporta il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dall'adozione del provvedimento di decadenza (articolo 75 D.P.R. 445/2000).

In caso la DSAN sia resa dal Delegato o dal Procuratore Speciale, il Soggetto Richiedente è comunque responsabile delle dichiarazioni rese dal Delegato/Procuratore Speciale e dell'eventuale comportamento illegittimo da questi assunto, in quanto sussiste, a proprio carico, un onere di vigilanza sull'attività compiuta dal Delegato/Procuratore Speciale. A tal fine, il Delegato/Procuratore Speciale è tenuto a sottoporre la DSAN al controllo del Soggetto Richiedente, il quale ne deve avallare l'operato.

Il rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione o l'utilizzo di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità è sanzionato, come previsto dall'articolo 76 del DPR 445/2000, ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia.

Nel corso dell'iscrizione alla procedura competitiva, il Soggetto Richiedente è chiamato a verificare i dati e i documenti inseriti e, nella consapevolezza della loro rilevanza anche ai fini della formazione della graduatoria e delle sanzioni previste dal DPR 445/2000, a confermarne la correttezza e la veridicità.

La richiesta di partecipazione alle procedure competitive dà avvio al processo di incentivazione di cui è elemento costitutivo e parte integrante. Ne deriva che anche le dichiarazioni rese in tale contesto ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 11 del D.M. 31 gennaio 2014 (cd. "DM Controlli").

Il Soggetto Richiedente è pienamente consapevole che:

- sulla base delle presenti Regole Operative, è consentito modificare i dati e le informazioni fornite esclusivamente entro il periodo di apertura delle procedure competitive e secondo le modalità previste al [paragrafo 4.3.3](#);
- le richieste di partecipazione alle procedure competitive sono basate su autodichiarazioni rilasciate ai sensi del DPR 445/2000 sulla base delle quali sono formate le graduatorie;

- il Soggetto Richiedente deve inviare, a pena di esclusione, tramite il Portale FER-X la documentazione descritta nell'Allegato 2.a, atta a comprovare il rispetto dei requisiti generali e il possesso delle caratteristiche necessarie per l'applicazione dei criteri di priorità;
- il GSE verifica la corrispondenza tra i dati e le informazioni dichiarati dal Soggetto Richiedente e quanto riscontrabile nella documentazione obbligatoria trasmessa all'atto dell'iscrizione e, laddove rilevi l'assenza o la mancata evidenza del possesso dei requisiti e/o dei criteri di priorità dichiarati in fase di iscrizione, determina l'esclusione dalla graduatoria. Con riferimento ai soli criteri di priorità, quanto sopra non si applica nel caso in cui il contingente non sia saturato, anche a seguito dell'applicazione dei meccanismi di riallocazione della potenza previsti.

Nessuna responsabilità può essere attribuita al GSE in ordine ad asseriti errori commessi all'atto della richiesta di partecipazione alle procedure competitive o di errata trasmissione della documentazione obbligatoria da parte del Soggetto Richiedente, non potendosi invocare il principio del "soccorso istruttorio", visti i principi stabiliti dal DM FERX Transitorio, la natura concorsuale delle procedure e la possibilità, offerta dal Portale FER-X, di:

- rivedere i dati già inseriti e gli allegati già caricati;
- annullare la richiesta presentata e provvedere alla relativa modifica e sostituzione.

4.3.6. Riduzione percentuale offerta sul Prezzo di esercizio superiore e Prezzo di aggiudicazione

Il DM FERX Transitorio prevede per i Soggetti Richiedenti, in fase di richiesta di partecipazione alle procedure competitive, l'obbligo di formulare un'offerta di riduzione percentuale (nel seguito, "riduzione percentuale offerta") sul Prezzo di Esercizio Superiore.

Considerate le previsioni del DM FERX Transitorio, ai fini della formazione delle graduatorie delle procedure competitive, la riduzione percentuale offerta assume un'importanza rilevante; infatti, costituisce il principale criterio per il posizionamento degli impianti. Solo a parità di riduzione offerta, e in caso di saturazione del contingente, verranno infatti presi in considerazione gli altri criteri di priorità previsti dal decreto, descritti nel [paragrafo 4.5.1](#).

L'offerta di riduzione percentuale deve essere:

- espressa in cifre in percento e arrotondata alla terza cifra decimale (es: 20,152 %);
- comunicata dal Soggetto Richiedente attraverso l'apposita sezione *Offerta* del Portale FER-X, secondo le modalità descritte nella *Guida all'utilizzo del Portale FER-X*; al riguardo, si precisa che l'offerta di riduzione sarà indicata nella "*Richiesta di partecipazione alla Procedura Competitiva sotto forma di Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000*", generata automaticamente dal Portale FER-X sulla base dei dati inseriti, pertanto si raccomanda di verificarne la correttezza prima della sottoscrizione.

L'offerta di riduzione percentuale si applica al Prezzo di Esercizio Superiore per il calcolo del Prezzo di aggiudicazione. Per ciascuna tipologia di procedura, il Prezzo di Esercizio Superiore è determinato a partire dai valori indicati nella Tabella 1 dell'Allegato 1 del DM FERX Transitorio (vedi Tabella 4 del [paragrafo 4.2](#) Requisiti oggettivi generali) aggiornati, in fase di pubblicazione dei singoli bandi, sulla base dell'ultimo dato disponibile alla data di pubblicazione dei bandi stessi e relativo all'indice nazionale dei prezzi alla produzione dell'industria, per tener conto dell'inflazione media cumulata tra la data di entrata in vigore del DM FERX Transitorio (28/2/2025) e il mese di pubblicazione del bando della relativa procedura. Per ciascuna procedura e tipologia di impianto, i valori aggiornati saranno indicati nei rispettivi bandi.

4.4. Cauzione provvisoria e Cauzione definitiva

Nei paragrafi successivi, sono specificate le caratteristiche delle cauzioni provvisoria e definitiva nei casi in cui le stesse siano costituite, rispettivamente, sotto forma di fideiussione, bancaria o assicurativa, o di deposito cauzionale infruttifero.

4.4.1. Caratteristiche generali delle fideiussioni

Le cauzioni, provvisoria e definitiva, da presentare ai fini della partecipazione alle procedure competitive, possono essere rese sotto forma di fideiussione, bancaria o assicurativa, che devono possedere le caratteristiche di seguito descritte.

A. Le fideiussioni bancarie devono:

- essere rilasciate da istituti bancari iscritti nell'elenco delle banche abilitate al ramo cauzioni presso Banca d'Italia (Garante);
- essere redatte secondo lo schema riportato nell'Allegato 1.h delle presenti Regole Operative a firma di un rappresentante legale del Garante dotato dei giusti poteri di firma;
- essere costituite a favore del GSE a garanzia della qualità del progetto, nel caso della fideiussione provvisoria, ovvero a titolo di penale in caso di mancato rispetto dei termini per l'entrata in esercizio dell'impianto e per la comunicazione di entrata in esercizio, nel caso di fideiussione definitiva;
- essere incondizionate ed escutibili a prima richiesta, con pagamento entro 30 giorni a semplice richiesta del GSE;
- contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

B. Le fideiussioni assicurative devono:

- essere rilasciate da compagnie assicurative iscritte presso l'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni);
- essere accompagnate dall'appendice, redatta secondo lo schema riportato nell'Allegato 1.i delle presenti Regole Operative, a firma del rappresentante legale del Soggetto Richiedente e di un rappresentante legale della compagnia assicurativa dotato dei giusti poteri di firma;
- essere corredate da giusta procura alle firme o altra documentazione (i.e. visura camerale storica con validità 6 mesi dalla data di rilascio) che attesti la validità della firma del soggetto firmatario per la compagnia assicurativa;
- essere costituite a favore del GSE a garanzia della qualità del progetto, nel caso della fideiussione provvisoria, ovvero a titolo di penale in caso di mancato rispetto dei termini per l'entrata in esercizio dell'impianto e per la comunicazione di entrata in esercizio, nel caso di fideiussione definitiva;
- essere incondizionate ed escutibili a prima richiesta, con pagamento entro 30 giorni a semplice richiesta del GSE;
- contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

La fideiussione provvisoria, sia essa di natura bancaria che assicurativa, deve inoltre:

- avere una durata non inferiore a 120 giorni dalla data di comunicazione di esito della procedura competitiva, coincidente con la data ultima di pubblicazione della graduatoria;
- essere determinata in misura pari al 5% del costo d'investimento previsto per la realizzazione dell'impianto per il quale si partecipa alla procedura competitiva, determinato moltiplicando la quota di potenza richiesta, come definita al [paragrafo 2.2](#) per il costo specifico di investimento indicato in Tabella 3 del [paragrafo 3.2.1](#);

La fideiussione definitiva, sia essa di natura bancaria che assicurativa, deve inoltre:

- essere di durata annuale automaticamente rinnovabile;
- essere determinata in misura pari al 10% del costo d'investimento previsto per la realizzazione della potenza dell'impianto ammessa.

Ai fini dell'emissione della fideiussione, sia di natura bancaria che assicurativa, il costo di investimento previsto per la realizzazione dell'impianto è indicato nella Tabella 3 del [paragrafo 3.2.1](#).

Si precisa che:

- le fideiussioni devono essere caricate nel Portale FER-X in formato digitale e firmate in cades (p7m) o pades;
- il GSE, in qualità di Ente Garantito, non è tenuto alla sottoscrizione di alcun documento relativo alla fideiussione, sia di natura bancaria che di natura assicurativa;
- le eventuali fideiussioni, sia bancarie che assicurative, rilasciate a terzi in ottemperanza a prescrizioni di tipo autorizzativo non possono considerarsi “forme di garanzia in attuazione di leggi speciali o normative di settore” e non determinano, pertanto, l’esonero dagli obblighi previsti dal DM FERX Transitorio in termini di presentazione di cauzioni (provvisoria e definitiva);
- la restituzione della fideiussione provvisoria è prevista nel caso di impianti che abbiano partecipato alle procedure competitive e che non siano risultati in posizione utile, siano stati esclusi dalla graduatoria per carenze o vizi di forma della domanda di partecipazione o i cui Soggetti Richiedenti abbiano rinunciato prima della pubblicazione della stessa graduatoria;
- nel caso in cui, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, il Soggetto Richiedente comunichi al GSE la rinuncia alla posizione utile in graduatoria, il GSE escute il 30% della fideiussione definitiva;
- nel caso in cui la predetta rinuncia sia comunicata fra i sei e i dodici mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, il GSE escute invece il 50% della fideiussione definitiva;
- al di fuori dei suddetti casi, la restituzione della fideiussione definitiva è prevista solo a seguito della comunicazione di entrata in esercizio e dell’accettazione delle clausole contrattuali generali del contratto per il riconoscimento del prezzo di aggiudicazione ai sensi del DM FERX Transitorio.

4.4.2. Caratteristiche generali del deposito cauzionale infruttifero

In alternativa alle fideiussioni bancarie o assicurative, sia provvisoria sia definitiva, i Soggetti Richiedenti possono costituire un deposito cauzionale infruttifero secondo le modalità di seguito descritte e le tempistiche nel seguito indicate.

I depositi cauzionali:

- devono essere costituiti mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato intestato al GSE (IBAN: IT43N0200805351000500092151; Banca: Unicredit S.p.a.; BIC: UNCRITMMCS) a titolo di garanzia della qualità del progetto per la partecipazione alle procedure competitive, ovvero a titolo di penale in caso di mancato rispetto dei termini per l’entrata in esercizio dell’impianto e per la comunicazione di entrata in esercizio, a seguito dell’ammissione in posizione utile in graduatoria;
- devono essere effettuati al netto delle spese bancarie.

Il deposito cauzionale provvisorio deve essere di importo pari al 5% del costo d’investimento previsto per la realizzazione della potenza dell’impianto per la quale si partecipa alla procedura competitiva determinato moltiplicando la quota di potenza richiesta, come definita al [paragrafo 2.2](#), per il costo specifico di investimento indicato in Tabella 3 del [paragrafo 3.2.1](#).

Il deposito cauzionale definitivo essere determinato in misura pari al 10% del costo d’investimento previsto per la realizzazione della potenza dell’impianto ammessa.

La restituzione del deposito cauzionale infruttifero è effettuata dal GSE sull’IBAN comunicato dal Soggetto Richiedente in fase di presentazione della cauzione.

4.4.3. Tempistiche rilevanti e cause di escussione delle fideiussioni o di incameramento dei depositi cauzionali infruttiferi

La cauzione provvisoria deve essere:

- caricata nel Portale FER-X al momento dell’iscrizione alla procedura competitiva;
- restituita dal GSE entro 15 giorni:

- dalla data di pubblicazione della graduatoria ai soggetti che, in esito della procedura competitiva, non sono risultati aggiudicatari o che abbiano presentato rinuncia prima della pubblicazione della graduatoria o per le richieste non inviate;
 - dalla data di ricevimento della fideiussione definitiva, ai soggetti che, in esito della procedura competitiva, sono risultati aggiudicatari;
- **escussa/incamerata:**
- in misura pari al 100%, nel caso in cui non sia costituita la fideiussione definitiva (o non sia versato il deposito cauzionale costituito a titolo di garanzia definitiva) entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione con esito positivo della graduatoria;
 - in misura pari al 60%, in caso di rinuncia alla posizione in graduatoria da parte del Soggetto Richiedente prima del termine per la costituzione della cauzione definitiva;
 - in misura pari al 60%, in caso di comunicazione di riduzione della potenza ammessa in graduatoria prima del termine per la costituzione della cauzione definitiva. In tale circostanza, il 60% è applicato considerando il solo valore della potenza oggetto di rinuncia. In proposito, si chiarisce che la comunicazione di riduzione della potenza ammessa in graduatoria, deve essere effettuata tramite PEC all'indirizzo [ferelettriche@pec.gse.it](mailto:ferellettriche@pec.gse.it) con oggetto "FERXXXXXX - Comunicazione riduzione della potenza dell'impianto precedentemente alla costituzione della cauzione definitiva", prima della scadenza dei 90 giorni per la costituzione della cauzione definitiva. In questa ipotesi, la cauzione definitiva deve essere costituita per l'importo calcolato facendo riferimento alla potenza a seguito della riduzione oggetto della comunicazione in argomento e non per l'intera potenza ammessa in posizione utile in graduatoria.

La cauzione definitiva deve essere:

- caricata nel Portale FER-X entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, dai soggetti che, in esito alla procedura competitiva, sono risultati aggiudicatari;
- svincolata solo a seguito della comunicazione di entrata in esercizio e dell'accettazione delle clausole contrattuali generali del contratto per il riconoscimento del prezzo di aggiudicazione ai sensi del DM FERX Transitorio;
- **escussa/incamerata:**
 - nella misura del 30%, nel caso in cui, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, il Soggetto Richiedente comunichi al GSE la rinuncia alla posizione utile in graduatoria;
 - nella misura del 50%, nel caso in cui il Soggetto Richiedente comunichi al GSE la rinuncia alla posizione utile in graduatoria fra i sei e i dodici mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria;
 - nella misura del 100%, nel caso in cui il Soggetto Richiedente comunichi al GSE la rinuncia alla posizione utile in graduatoria oltre i dodici mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria;
 - in misura pari al 30%, 50% o 100%, in caso di comunicazione di riduzione della potenza ammessa in graduatoria, rispettivamente entro sei mesi, fra sei e dodici e oltre dodici mesi dalla pubblicazione della graduatoria. In tali circostanze, la percentuale è applicata considerando il solo valore della potenza oggetto di rinuncia. In proposito, si chiarisce che la comunicazione di riduzione della potenza ammessa in graduatoria, deve essere effettuata tramite PEC all'indirizzo ferelettriche@pec.gse.it con oggetto il numero di pratica assegnato dal Portale "FERXXXXXX - Comunicazione riduzione della potenza dell'impianto";

- nella misura del 100%, nel caso in cui non siano rispettate le tempistiche massime per l'entrata in esercizio dell'impianto previste dal DM FERX Transitorio ovvero nel caso in cui la comunicazione di entrata in esercizio non sia trasmessa entro il termine di 90 giorni dall'entrata in esercizio dell'impianto;
- in caso di realizzazione di un impianto di potenza inferiore a quella ammessa in posizione utile in graduatoria. In tale circostanza, l'importo è determinato in funzione della potenza non realizzata;
- nella misura del 100%, in caso di decadenza dalla ammissione in graduatoria.

4.5. Formazione della graduatoria

La graduatoria, pubblicata entro i 90 giorni successivi alla data di chiusura delle procedure competitive, è formata sulla base dei dati dichiarati dai Soggetti Richiedenti, ai sensi del DPR 445/2000.

Fatti salvi gli eventuali successivi controlli di cui all'articolo 42 del D.Lgs. n. 28 del 2011, ai fini della pubblicazione della graduatoria, il GSE accerta il possesso dei requisiti di partecipazione e, per i soli impianti per i quali l'applicazione dei criteri di priorità risulti determinante al fine dell'inserimento in posizione utile nella relativa graduatoria, delle caratteristiche necessarie per l'applicazione dei criteri di priorità dichiarati dal Soggetto Richiedente, attraverso l'esame della documentazione che il Soggetto Richiedente, a pena di esclusione, è tenuto a trasmettere all'atto dell'iscrizione. Al riguardo si ribadisce che, la mancata evidenza del possesso dei requisiti necessari o, ove determinanti al fine dell'inserimento in posizione utile nella relativa graduatoria, dei criteri di priorità dichiarati dal Soggetto Richiedente è equiparata all'assenza dei medesimi e pertanto determina l'esclusione dalla graduatoria.

Per tutti i dettagli sulla documentazione da trasmettere all'atto della richiesta di partecipazione si rimanda all'Allegato 2.a.

Ai fini della formazione delle graduatorie, il GSE calcola, per le richieste di partecipazione risultate idonee, il prezzo offerto applicando al Prezzo di Esercizio Superiore la riduzione percentuale offerta, e quindi ordina i prezzi offerti così ottenuti in senso crescente, definendo la curva di offerta (come illustrato nella Figura 1 del [paragrafo 4.2](#)) sulla base delle rispettive quote di potenza richiesta.

A parità di riduzione percentuale offerta, il GSE ordina gli impianti nella curva di offerta applicando, in ordine gerarchico, i criteri di priorità di seguito elencati:

- 1) solo per gli impianti fotovoltaici: rimozione integrale della copertura in eternit o comunque contenente amianto su cui è installato l'impianto;
- 2) solo per impianti fotovoltaici: interventi di rifacimento integrale e potenziamento su impianti esistenti realizzati in aree agricole sulla medesima area e a parità della superficie di suolo agricolo originariamente occupata;
- 3) impianti realizzati nelle aree identificate come idonee in attuazione dell'articolo 20 del D.Lgs. 199/2021;
- 4) presenza di un sistema di accumulo dell'energia a servizio dell'impianto che garantisca almeno una modulazione giornaliera dell'energia elettrica;
- 5) sottoscrizione di contratti di approvvigionamento di energia di lungo termine di durata pari almeno a 10 anni;
- 6) anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura.

Qualora le offerte caratterizzate da un prezzo inferiore al Prezzo di Esercizio non corrispondano ad almeno il contingente di potenza obiettivo incrementato del 5%, il GSE esclude le iniziative caratterizzate dal prezzo offerto maggiore, ovvero con minor ordine gerarchico in caso di parità di offerta, per una potenza pari al 5% della potenza complessivamente presentata. L'esclusione non si applica, in ogni caso, ai progetti che abbiano presentato offerte caratterizzate da prezzi al di sotto del Prezzo di Esercizio Inferiore.

Ai fini della pubblicazione delle graduatorie il GSE seleziona le offerte in modo tale che sia massimizzato il valore netto delle transazioni e, in particolare:

- nel caso in cui la curva di domanda intersechi o si sovrapponga alla curva di offerta in un tratto orizzontale della medesima, e quindi il tratto di intersezione della curva di offerta sia caratterizzato da un solo valore di prezzo offerto:
 - nel caso in cui la curva di domanda intersechi la curva di offerta in un solo punto l'ultima offerta accettata risultante in posizione utile è quella che interseca la curva di domanda;
 - nel caso in cui la curva di domanda si sovrapponga alla curva di offerta in più punti, l'ultima offerta accettata risultante in posizione utile è l'ultima offerta che si sovrappone, anche parzialmente, alla curva di domanda.

In tale circostanza rientrano, altresì, in posizione utile tutte le offerte caratterizzate da un prezzo inferiore o pari a quello dell'ultima offerta accettata e che precedono, con maggior ordine gerarchico, l'ultima offerta accettata;

Nel caso in cui la disponibilità del contingente per l'ultimo impianto risultante in posizione utile nella relativa graduatoria di riferimento sia inferiore alla quota di potenza richiesta, viene ammessa in graduatoria l'intera quota di potenza richiesta;

- nel caso in cui la curva di domanda intersechi la curva di offerta in un tratto verticale della medesima e quindi il tratto di intersezione della curva di offerta sia caratterizzato da due valori distinti di prezzo offerto, l'ultima offerta accettata corrisponde a quella caratterizzata dal valore inferiore di prezzo offerto. In tale circostanza rientrano, altresì, in posizione utile tutte le offerte caratterizzate da un prezzo inferiore o pari a quello dell'ultima offerta accettata e che precedono, con maggior ordine gerarchico, l'ultima offerta accettata;
- nel caso in cui la curva di domanda non intersechi la curva di offerta, rientrano in posizione utile tutte le offerte riferite a richieste di partecipazione risultate idonee.

In relazione alla riduzione percentuale offerta sul Prezzo di Esercizio Superiore, si rimanda a quanto specificato al [paragrafo 4.3.6](#).

Le graduatorie formate a seguito dell'iscrizione alle procedure competitive non sono soggette a scorrimento.

4.5.1. Criteri di priorità

Rimozione integrale della copertura in eternit o comunque contenente amianto

In riferimento al criterio di priorità previsto per gli impianti fotovoltaici con la rimozione integrale della copertura in eternit o comunque contenente amianto, si evidenzia l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 5, comma 5, lettera e) del D.Lgs. 199/2021:

1) non è necessario che l'area dove è avvenuta la sostituzione dell'amianto coincida con quella dove viene installato l'impianto, purché l'impianto sia installato sullo stesso edificio o in altri edifici catastalmente confinanti nella disponibilità dello stesso soggetto;

2) gli impianti fotovoltaici potranno occupare una superficie maggiore di quella dell'amianto sostituito, fermo restando che in tale caso saranno decurtati proporzionalmente in modo forfettario i benefici aggiuntivi per la sostituzione dell'amianto.

Per coperture catastalmente confinanti si intendono due o più coperture, i cui sedimi insistono sulla medesima particella o su particelle tra loro contigue, ovverosia fisicamente confinanti o separate da strade, altre infrastrutture lineari o corsi d'acqua.

Le Figure 2 e 3 a seguire forniscono degli esempi, rispettivamente, di coperture catastalmente confinanti e di coperture catastalmente non confinanti:




Figura 2 - Esempi di edifici catastalmente confinanti



Figura 3 - Esempi di edifici catastalmente non confinanti

Ai fini del riconoscimento del criterio di priorità, si applicano le seguenti prescrizioni:

- l'intervento di rimozione dell'eternit e/o dell'amianto deve essere effettuato contestualmente all'installazione dell'impianto fotovoltaico o comunque avviato successivamente alla data di presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura competitiva;
- l'intervento deve comportare la rimozione della totale superficie di eternit e/o amianto esistente sulla copertura su cui si intende installare l'impianto fotovoltaico o, ove non sia presente eternit/amianto sulla copertura su cui si intende installare l'impianto fotovoltaico, sulle coperture catastalmente confinanti nella disponibilità dello stesso soggetto.

Il Soggetto Richiedente che intenda avvalersi del criterio di priorità dovrà allegare alla richiesta di partecipazione la documentazione attestante il rispetto dei requisiti sopra descritti, come specificata all'Allegato 2.a; in particolare si richiede particolare attenzione a dare evidenza del possesso del criterio, ove dichiarato, nella predisposizione degli allegati A6 e A8.

Rifacimento integrale e potenziamento su impianti esistenti realizzati in aree agricole

Tale criterio si applica agli interventi di rifacimento o potenziamento di impianti fotovoltaici che siano realizzati in aree agricole e che non prevedano un aumento dell'occupazione di suolo nella situazione post intervento. Il Soggetto Richiedente che intenda avvalersi del criterio di priorità dovrà allegare alla richiesta di partecipazione la documentazione attestante il rispetto del requisito sopra descritto, come specificata all'Allegato 2.a, in particolare si richiede particolare attenzione a dare evidenza del possesso del criterio, ove dichiarato, nella predisposizione degli allegati A6 e A10.

Aree idonee

Il possesso del criterio di priorità si intende rispettato qualora l'impianto ricada integralmente in aree identificate come idonee ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 199/2021 e s.m.i. Tale requisito dovrà essere dimostrato tramite un'apposita attestazione fornita dall'Ente che ha rilasciato il titolo autorizzativo, nella quale lo stesso dichiara che l'impianto ricade in aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 199/2021 e s.m.i. In luogo dell'attestazione, qualora il titolo autorizzativo sia stato rilasciato attraverso l'emissione di un atto espresso dell'Ente competente, il rispetto del requisito può essere dimostrato attraverso un esplicito riferimento all'interno dello stesso atto espresso circa la realizzazione dell'impianto in aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 199/2021 e s.m.i.

Sistemi di accumulo

Al fine di garantire almeno una modulazione giornaliera dell'energia elettrica, la capacità nominale del sistema di accumulo dell'energia a servizio dell'impianto deve essere non inferiore al valore determinato dal prodotto della potenza nominale dell'impianto per la capacità specifica del sistema di accumulo indicata nella seguente tabella.

Tipologia impianto	Capacità specifica accumulo [kWh/kW]
Fotovoltaico	4
Eolico	6
Idroelettrico	14
Gas residuati dai processi di depurazione	15

Tabella 6 – Capacità specifica accumulo

La presenza del sistema di accumulo e la sua relativa capacità nominale sono attestate dalla documentazione progettuale autorizzata con il Titolo Autorizzativo o abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto.

PPA

Il possesso del criterio di priorità consiste nella sottoscrizione da parte del Soggetto Richiedente di contratti di approvvigionamento di energia a lungo termine (Contratti PPA) di durata almeno pari a 10 anni. Il Soggetto Richiedente che intenda avvalersi del criterio di priorità, alla data di presentazione della richiesta di partecipazione alle procedure competitive, dovrà aver registrato il/i contratto/i PPA sulla piattaforma di cui all'articolo 28 del D.Lgs. 199/2021, secondo le modalità definite dal GME, indicando il codice CENSIMP e tutti gli ulteriori elementi necessari all'identificazione univoca dell'impianto per il quale intenda beneficiare del criterio di priorità.

Data di completamento dell'istanza

La data di completamento della domanda corrisponde alla data e all'orario riportati sulla ricevuta rilasciata dal Portale FER-X in fase di invio della richiesta di partecipazione.

4.6. Motivi di esclusione dalla graduatoria

Si riporta nel seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un elenco di circostanze che, se accertate dal GSE, comportano l'esclusione dell'impianto dalla graduatoria:

- mancato adempimento alle prescrizioni o dei termini previsti dalle norme di riferimento, dal DM FERX Transitorio, dalle presenti Regole Operative, dai bandi;
- assenza o mancata evidenza, come desumibile dalla documentazione trasmessa in allegato alla richiesta di partecipazione secondo quanto prescritto dall'Allegato 2.a, del possesso dei requisiti di partecipazione alle procedure competitive;
- per i soli impianti per i quali l'applicazione dei criteri di priorità ulteriori all'offerta di riduzione del Prezzo di Esercizio Superiore risulti determinante al fine dell'inserimento in posizione utile nella relativa graduatoria, assenza o mancata evidenza del possesso di uno o più dei criteri di priorità dichiarati all'atto dell'iscrizione alle procedure competitive;
- mancato o tardivo versamento o versamento in misura inferiore al dovuto, del contributo a copertura delle spese di istruttoria;

- mancata trasmissione della documentazione obbligatoria prevista dall'Allegato 2.a alle presenti Regole Operative per la specifica fattispecie;
- sussistenza di impedimenti *ex lege* all'iscrizione alle procedure competitive e/o all'ammissione ai meccanismi di supporto, ove conosciuti dal GSE;
- sussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 3.4 del DM FERX Transitorio
- il trasferimento a terzi dell'impianto aggiudicatario della procedura competitiva prima della stipula del contratto con il GSE per la regolazione dei prezzi di aggiudicazione.

Il Soggetto Richiedente, con la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nell'assumere la piena responsabilità in ordine alle informazioni e ai dati forniti, è pienamente consapevole delle conseguenze, in termini di esclusione, derivanti dal ricorrere delle predette circostanze.

4.7. Rinuncia alla partecipazione alla procedura competitiva o alla posizione utile in graduatoria

L'eventuale rinuncia alla partecipazione alla procedura competitiva presentata successivamente alla chiusura del periodo di presentazione delle richieste può essere comunicata al GSE esclusivamente mediante l'apposita funzionalità presente sul Portale FER-X, per i cui dettagli si rimanda alla *Guida all'utilizzo del Portale FER-X*. La rinuncia presentata successivamente alla pubblicazione della graduatoria nella quale l'iniziativa è risulta in posizione utile determina l'escussione della fideiussione o l'incameramento del deposito cauzionale con le modalità precisate al [paragrafo 4.4.3](#).

4.8. Decadenza dalla graduatoria

Si riporta nel seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un elenco di circostanze che, se accertate dal GSE in fase di istruttoria della comunicazione di entrata in esercizio, comportano la decadenza dalla posizione utile in graduatoria e la conseguente perdita del diritto ai meccanismi di supporti previsti dal DM FERX Transitorio.

- Entrata in esercizio successiva ai tempi previsti dal DM FERX Transitorio

La mancata entrata in esercizio entro l'ulteriore termine massimo di 15 mesi rispetto ai 36 mesi che decorrono dalla data di pubblicazione delle graduatorie comporta la decadenza dalla graduatoria.

I termini previsti dal DM FERX Transitorio per l'entrata in esercizio degli impianti iscritti alle procedure competitive sono da considerarsi al netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, derivanti da eventi calamitosi che risultino attestati dall'Autorità competente, con provvedimento che rechi espresso differimento dei termini legali e amministrativi dei procedimenti, e attestati da documenti comprovanti il nesso di causalità tra l'evento e il mancato rispetto del termine, o da altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE.

- Assenza dei requisiti, dei criteri di priorità, difformità e false dichiarazioni

L'impianto decade dalla graduatoria nel caso in cui sia riscontrata da parte del GSE, successivamente alla data di pubblicazione della graduatoria, la non sussistenza e/o il venir meno del possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione alle procedure competitive e, per i soli impianti per i quali l'applicazione dei criteri di priorità ulteriori all'offerta di riduzione del prezzo di esercizio superiore sia risultata determinante al fine dell'inserimento in posizione utile nella relativa graduatoria, dei criteri di priorità dichiarati al momento dell'iscrizione, ovvero al ricorrere di una o più violazioni rilevanti così come previsto dall'articolo 11 del D.M. 31 gennaio 2014.

In caso di dichiarazioni false o mendaci, si applicano le sanzioni e le conseguenze previste dal DPR 445/2000.

- Inizio lavori in data antecedente a quella della presentazione dell'istanza di partecipazione alle procedure competitive

L'avvio dei lavori avvenuto in data antecedente a quella della presentazione dell'istanza di partecipazione alle procedure competitive (individuata nella data riportata sulla ricevuta rilasciata dal Portale FER-X in fase di invio della richiesta di partecipazione) determina la decadenza dalla graduatoria stessa (art. 3.5 DM FERX Transitorio).

- Accertamento delle cause di esclusione di cui all'articolo 3, comma 4 del DM FERX Transitorio
Soggetti per i quali sia verificata almeno una delle cause di non ammissibilità riportate al [paragrafo 2.1](#), circa i requisiti soggettivi necessari alla partecipazione alle procedure competitive.

4.9. Processo di valutazione della richiesta d'iscrizione alle procedure competitive

Il processo di valutazione della richiesta di partecipazione alle procedure competitive si articola nelle seguenti fasi:

- a) verifica della corrispondenza tra i dati e le informazioni dichiarati dal Soggetto Richiedente e quanto riscontrabile nella documentazione obbligatoria trasmessa così come descritta nell'Allegato 2.a, ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti generali e specifici ovvero delle caratteristiche necessarie per l'applicazione dei criteri di priorità;
- b) pubblicazione delle graduatorie, suddivise in 4 distinte tabelle:
 - i. Tabella A: impianti ammessi in posizione tale da rientrare nel contingente di potenza;
 - ii. Tabella B: impianti esclusi;
 - iii. Tabella C: impianti ammessi in posizione tale da non rientrare nel contingente di potenza;
 - iv. Tabella D: impianti oggetto di rinuncia presentata dal Soggetto Richiedente successivamente alla chiusura del periodo di presentazione delle richieste.

Si ritiene opportuno precisare che, visti i principi stabiliti dal DM FERX Transitorio e la natura concorsuale delle procedure competitive, in caso di carenza della documentazione trasmessa, non è possibile per il GSE effettuare richieste d'integrazione ai Soggetti Richiedenti, non potendosi invocare il principio del "*soccorso istruttorio*".

Nel caso in cui si accerti che, in relazione alla richiesta di accesso agli incentivi, il Soggetto Richiedente abbia fornito dati o documenti non veritieri ovvero abbia reso dichiarazioni false o mendaci, fermo restando il recupero di quanto eventualmente già indebitamente percepito, il GSE applica quanto previsto in tali fattispecie dal DPR 445/2000.

5. Corrispettivi a copertura dei costi istruttoria

Per ciascuna manifestazione di interesse inviata è necessario corrispondere al GSE un contributo per le spese di istruttoria.

Nelle more dell'aggiornamento del DM 24 dicembre 2014, il contributo, da versare secondo le modalità di seguito riportate, è pari a:

- 100 € per gli impianti di potenza inferiore o uguale a 50 kW;
- 180 € per gli impianti di potenza superiore a 50 kW e non superiore a 200 kW;
- 600 € per gli impianti di potenza superiore a 200 kW e non superiore a 1 MW;
- 1.420 € per gli impianti di potenza superiore a 1 MW e non superiore a 5 MW;
- 2.300 € per gli impianti di potenza superiore a 5 MW.

Si precisa che le spese di istruttoria sono calcolate in riferimento alla potenza nominale dell'impianto.

I Soggetti Richiedenti devono versare il contributo sopra indicato maggiorato dell'IVA, ove prevista, ed effettuare il pagamento tramite PagoPA entro i termini indicati nella fattura.

Si evidenzia che il mancato riscontro del pagamento costituisce motivo di esclusione dalla graduatoria.

I costi di istruttoria verranno restituiti in caso di annullamento della manifestazione di interesse presentato prima della chiusura del periodo di presentazione della stessa.

6. Protezione e trattamento dei dati

I dati personali comunicati dai soggetti interessati, per l'accesso ai meccanismi di supporto per la produzione di energia elettrica di impianti a fonti rinnovabili ai sensi del DM di riferimento, saranno oggetto di trattamento, per quanto di competenza del GSE, per le finalità afferenti all'espletamento delle attività descritte nelle presenti Regole, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), nonché del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i..

Sulla base di quanto previsto dalle richiamate fonti normative di settore, i dati oggetto del trattamento saranno gestiti nel rispetto dei principi di limitazione, proporzionalità, minimizzazione, adeguatezza e necessità ai sensi dell'articolo 5 del GDPR, fino a che non siano state esaurite le finalità del trattamento da parte del GSE e, comunque, nei limiti stabiliti da leggi, regolamenti e dai conseguenti contratti attuativi fino a 10 anni dalla conclusione degli stessi.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito anche "GSE") con sede legale in Viale M.Ilo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell'Amministratore Delegato.

Il GSE ha designato il proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nella persona del Responsabile dell'Ufficio RPD, ai sensi dell'articolo 37 del GDPR, che è contattabile ai seguenti indirizzi di posta elettronica, e-mail: rpd@gse.it - PEC: rpd@pec.gse.it per ogni necessità di chiarimenti circa la gestione dei dati o per l'esercizio dei diritti dei soggetti interessati riconosciuti dagli artt. 12 e ss. del GDPR.

Il GSE, in qualità di Titolare del trattamento, verifica le istanze di partecipazione e ogni altra documentazione a corredo e svolge le attività di monitoraggio previste dall'articolo 48 del D.Lgs. 199/2021, dando evidenza degli effetti derivanti dall'attuazione del presente decreto.

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR saranno rese disponibili ai soggetti richiedenti specifiche informative privacy, nell'ambito delle istanze presentate al GSE e degli altri atti connessi con il fine di fornire ogni ulteriore informazione necessaria ad assicurare un trattamento lecito, corretto e trasparente, in considerazione di tale specifico contesto in cui i dati saranno trattati.

Si rammenta, infine, che il GSE cura il costante aggiornamento delle informative sulla protezione dei dati per adeguarle alle modifiche della normativa in materia, dandone idonea comunicazione se necessario e si adegua alle migliori pratiche di settore per la sicurezza dei dati.

ALLEGATI

Schemi di avviso, modelli e contratti-tipo

Allegato 1.a. Schema di avviso pubblico relativo alla presentazione delle manifestazioni di interesse alla partecipazione alle procedure competitive per l'accesso al meccanismo di supporto

Allegato 1.b. Schema di avviso pubblico relativo alle procedure competitive per l'accesso al meccanismo di supporto

Allegato 1.c. Modello di istanza della manifestazione di interesse alla partecipazione alle procedure competitive per l'accesso al meccanismo di supporto

Allegato 1.d. Modello di istanza di partecipazione alle procedure competitive per l'accesso al meccanismo di supporto

Allegato 1.e. Modello di dichiarazione di capacità finanziaria

Allegato 1.f. Modello di dichiarazione impegno a finanziare l'investimento

Allegato 1.g. Modello di dichiarazione adeguata capitalizzazione

Allegato 1.h. Modello di garanzia provvisoria

Allegato 1.i. Appendice al contratto autonomo di garanzia provvisoria

Elenco documenti

Allegato 2.a. Elenco documenti da allegare all'istanza di partecipazione alle procedure competitive